2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 settembre 2023** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1412 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco» (DOP)] (23CE2119) ..... *Pag.* 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1413 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Vins de la Corrèze» (IGP)] (23CE2120)..... *Pag.* 3

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1414 della Commissione, del 29 giugno 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP)] (23CE2121)..... *Pag.* 5

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1415 della Commissione, del 29 giugno 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP)] (23CE2122)..... *Pag.* 6

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1416 della Commissione, del 5 luglio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 (23CE2123) ..... *Pag.* 8

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417 della Commissione, del 5 luglio 2023, relativo all'autorizzazione di acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (23CE2124)..... *Pag.* 11

Pubblicati nel n. L 171 del 6 luglio 2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1418 della Commissione, del 30 giugno 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [«Pic Saint-Loup» (DOP)] (23CE2125)..... *Pag.* 41

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1419 della Commissione, del 4 luglio 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (23CE2126)..... *Pag.* 43

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1420 della Commissione, del 4 luglio 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (23CE2127)..... *Pag.* 46

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1421 della Commissione, del 6 luglio 2023, che approva il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE2128)..... *Pag.* 49

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 della Commissione, del 3 luglio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia [notificata con il numero C(2023) 4589] (23CE2129).. *Pag.* 52

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1423 della Commissione, del 5 luglio 2023, che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (23CE2130)..... *Pag.* 55

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 della Commissione, del 5 luglio 2023, che non rinnova l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE2131)..... *Pag.* 57

Raccomandazione (UE) 2023/1425 della Commissione, del 27 giugno 2023, sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (23CE2132)..... *Pag.* 59

Pubblicati nel n. L 174 del 7 luglio 2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1426 della Commissione, del 3 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP)] (23CE2133)..... *Pag.* 87

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1427 della Commissione, del 4 luglio 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (23CE2134)..... *Pag.* 89

Regolamento (UE) 2023/1428 della Commissione, del 7 luglio 2023, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono e digliceridi degli acidi grassi (E 471) (23CE2135)..... *Pag.* 92

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1429 della Commissione, del 7 luglio 2023, che approva l'estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE2136)..... *Pag.* 98

Decisione (UE) 2023/1430 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2022/002 BE/TNT (23CE2137)..... *Pag.* 101

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1431 della Commissione, del 30 giugno 2023, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (23CE2138)..... *Pag.* 103

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1432 della Commissione, del 7 luglio 2023, relativa alla proroga della misura adottata dall'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 4493] (23CE2139)..... *Pag.* 110

Pubblicati nel n. L 175 del 10 luglio 2023

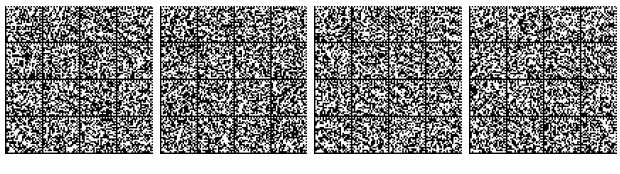

Regolamento (UE) 2023/1433 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (23CE2140) ..... *Pag.* 112

Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 (23CE2141) ..... *Pag.* 114

Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione, del 2 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell'allegato VI, parte 3, dell'acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell'acido borico; del triossido di diboro; dell'eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell'acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato (23CE2142) ..... *Pag.* 117

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 della Commissione, del 10 luglio 2023, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (23CE2143) ..... *Pag.* 121

Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni (23CE2144) ..... *Pag.* 125

Direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commissione, del 10 luglio 2023, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (23CE2145) ..... *Pag.* 128

Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (23CE2146) ..... *Pag.* 137

Decisione (PESC) 2023/1440 del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana (23CE2147) ..... *Pag.* 139

Pubblicati nel n. L 176 del 11 luglio 2023

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1622, della Commissione, del 17 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea GU L 244 del 21 settembre 2022) (23CE2148) ..... *Pag.* 143

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell'11 ottobre 2021) (23CE2149) ..... *Pag.* 145

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (GU L 284 del 4.11.2022) (23CE2150) ..... *Pag.* 146

Pubblicate nel n. L 171 del 6 luglio 2023

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

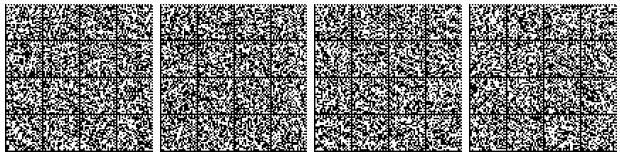

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1412 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco», trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche comprendono la variazione del nome da «Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco» a «Asolo Prosecco / Asolo».

(2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al nome «Colli Asolani - Prosecco / Asolo – Prosecco» (DOP).

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU C 87 del 9.3.2023, pag. 47.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

23CE2119

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1413 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Vins de la Corrèze» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Vins de la Corrèze», presentata dalla Francia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). La modifica comprende la variazione del nome da «Vins de la Corrèze» a «Pays de Brive».

(2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Vins de la Corrèze» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.
([2]) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
([3]) GU C 96 del 15.3.2023, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

23CE2120

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1414 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([3]).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 96 del 15.3.2023, pag. 30.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

23CE2121

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1415 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 de la Commissione ([2]) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione ([3]).

(2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([4]), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

([2]) Regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Ibores — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell'Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP) (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)] (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 4).

([4]) GU C 95 del 14.3.2023, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

23CE2122

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1416 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4) Nel parere del 27 settembre 2022 ([3]), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che il preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha dichiarato che il preparato non è un irritante per la pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di irritazione oculare del preparato né sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

(5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ([4]), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente.

(6) La valutazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale preparato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2022;20(10):7604.
([4]) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

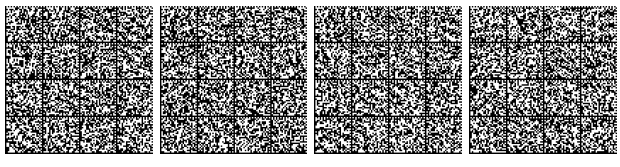

(7) La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.

(8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 DSM 8866 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012.

(9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

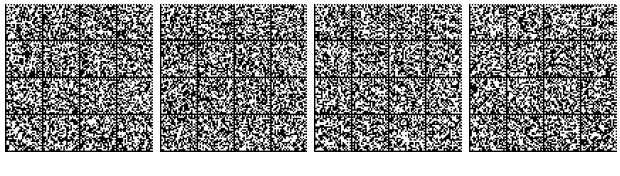

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio								
1k20812	*Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 contenente almeno $3x10^{11}$ CFU/g di additivo (rapporto 1:1) *Caratterizzazione della sostanza attiva* Cellule vitali di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 8862 e DSM 8866 *Metodo di analisi* (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Identificazione: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.	Tutte le specie animali	-	-	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. 2. Dose minima dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con un altro microrganismo come additivo per l'insilaggio: $3x10^8$ CFU/kg (rapporto 1:1) di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1417 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2023

relativo all'autorizzazione di acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]).

(2) Le sostanze acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle suddette sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(5) Nei pareri del 25 aprile 2012 ([3]), del 13 giugno 2012 ([4]), del 26 ottobre 2012 ([5]), del 12 marzo 2013 ([6]), del 20 ottobre 2015 ([7]), del 26 gennaio 2016 ([8]), del 25 maggio 2016 ([9]), del 10 gennaio 2020 ([10]), del 28 gennaio 2020 ([11]) e del 7 gennaio 2023 ([12]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione sono sicure per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente.

(6) L'Autorità ha inoltre indicato che le schede di dati di sicurezza richieste in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]) dimostrano che sono stati individuati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie per l'acido butirrico, il butirrato di etile, l'isobutirrato di etile, l'isovalerato di etile, l'isovalerato di metile e l'acido 2-metil-2-pentenoico, il 6-metilept-5-en-2-one, l'undecan-2-one, l'ottan-2-one, il nonan-2-one, l'ottan-3-one, il tridecan-2-one, il dodecano-1,5-lattone, il tetradecano-1,5-lattone, l'alcole p-anisilico, il 4-metossibenzaldeide, il piperonale, la vanillina, l'acetato di p-anisile, il benzoato di benzile, il salicilato di isobutile, il salicilato di isopentile, il salicilato di benzile e il difenil etere. Per quanto riguarda il 5-metilept-2-en-4-one, il 5-metilfurfurale e il 4-fenilbut-3-en-2-one, l'Autorità ha concluso che, in assenza di nuovi elementi di prova riguardanti gli effetti di tali additivi sull'apparato respiratorio, sulla pelle e sugli occhi, non è in grado di esprimersi in merito alla sicurezza per l'uso di queste tre sostanze.

(7) L'Autorità ha infine concluso che tutte le sostanze in questione sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(9) Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.

(10) La valutazione di tutte le sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.

(11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([3]) *EFSA Journal* 2012;10(5):2678.
([4]) *EFSA Journal* 2012;10(7):2785.
([5]) *EFSA Journal* 2012;10(10):2928.
([6]) *EFSA Journal* 2013;11(4):3169.
([7]) *EFSA Journal* 2015;13(11):4268.
([8]) *EFSA Journal* 2016;14(2):4389.
([9]) *EFSA Journal* 2016;14(6):4512.
([10]) *EFSA Journal* 2020;18(2):6002.
([11]) *EFSA Journal* 2020;18(2):6017.
([12]) *EFSA Journal* 2023;21(1):7713.
([13]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

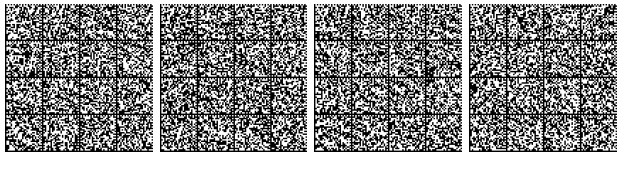

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 26 gennaio 2024, in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

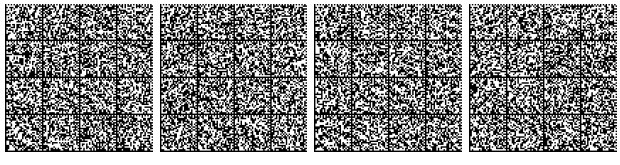

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b08005	Acido butirrico	*Composizione dell'additivo* Acido butirrico *Caratterizzazione della sostanza attiva* Acido butirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: $C_4 H_8 O_2$ Numero CAS: 107-92-6 Numero FLAVIS: 08.005 *Metodo di analisi* ([1]) Per l'identificazione dell'acido butirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09039	Butirrato di etile	*Composizione dell'additivo* Butirrato di etile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Butirrato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$ Numero CAS: 105 -54 -4 Numero FLAVIS: 09.039 *Metodo di analisi* ([1]) Per l'identificazione del butirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09413	Isobutirrato di etile	*Composizione dell'additivo* Isobutirrato di etile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Isobutirrato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$ Numero CAS: 97-62-1 Numero FLAVIS: 09.413 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione dell'isobutirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09447	Isovalerato di etile	*Composizione dell'additivo* Isovalerato di etile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Isovalerato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_7H_{14}O_2$ Numero CAS: 108-64-5 Numero FLAVIS: 09.447 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione dell'isovalerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09462	Isovalerato di metile	*Composizione dell'additivo* Isovalerato di metile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Isovalerato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_6H_{12}O_2$ Numero CAS: 556-24-1 Numero FLAVIS: 09.462 *Metodo di analisi* (1) Per la determinazione dell'isovalerato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b08055	Acido 2-metil-2-pentenoico	*Composizione dell'additivo* Acido 2-metil-2-pentenoico *Caratterizzazione della sostanza attiva* Acido 2-metil-2-pentenoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_6H_{10}O_2$ Numero CAS: 3142-72-1 Numero FLAVIS: 08.055 *Metodo di analisi* ([1]) Per l'identificazione dell'acido 2-metil-2-pentenoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07015	6-metilept-5-en-2-one	*Composizione dell'additivo* 6-metilept-5-en-2-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* 6-metilept-5-en-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: $C_8H_{14}O$ Numero CAS: 110-93-0 Numero FLAVIS: 07.015 *Metodo di analisi* ([1]) Per l'identificazione del 6-metilept-5-en-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 4,5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07016	Undecan-2-one	*Composizione dell'additivo* Undecan-2-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* Undecan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: $C_{11}H_{22}O$ Numero CAS: 112-12-9 Numero FLAVIS: 07.016 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione dell'undecan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07019	Ottan-2-one	*Composizione dell'additivo* Ottan-2-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* Ottan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: $C_8H_{16}O$ Numero CAS: 111-13-7 Numero FLAVIS: 07.019 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione dell'ottan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07020	Nonan-2-one	*Composizione dell'additivo* Nonan-2-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* Nonan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: $C_9H_{18}O$ Numero CAS: 821-55-6 Numero FLAVIS: 07.020 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del nonan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07062	Ottan-3-one	*Composizione dell'additivo* Ottan-3-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* Ottan-3-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_8H_{16}O$ Numero CAS: 106-68-3 Numero FLAVIS: 07.062 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione dell'ottan-3-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07103	Tridecan-2-one	*Composizione dell'additivo* Tridecan-2-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* Tridecan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica. Purezza: min. 95 % Formula chimica: $C_{13}H_{26}O$ Numero CAS: 593-08-8 Numero FLAVIS: 07.103 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del tridecan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07139	5-metilept-2-en-4-one	*Composizione dell'additivo* 5-metilept-2-en-4-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* 5-metilept-2-en-4-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_8H_{14}O$ Numero CAS: 81925-81-7 Numero FLAVIS: 07.139 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del 5-metilept-2-en-4-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b10008	Dodecano-1,5-lattone	*Composizione dell'additivo* Dodecano-1,5-lattone *Caratterizzazione della sostanza attiva* Dodecano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_{12}H_{22}O_2$ Numero CAS: 713-95-1 Numero FLAVIS: 10.008 *Metodo di analisi* (1) Per la determinazione del dodecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b10016	Tetradecano-1,5-lattone	*Composizione dell'additivo* Tetradecano-1,5-lattone *Caratterizzazione della sostanza attiva* Tetradecano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: $C_{14}H_{26}O_2$ Numero CAS: 2721-22-4 Numero FLAVIS: 10.016 *Metodo di analisi* ([1]) Per la determinazione del tetradecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b13001	5-metilfurfurale	*Composizione dell'additivo* 5-metilfurfurale *Caratterizzazione della sostanza attiva* 5-metilfurfurale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: $C_6H_6O_2$ Numero CAS: 620-02-0 Numero FLAVIS: 13.001 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del 5-metilfurfurale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b07024	4-fenilbut-3-en-2-one	*Composizione dell'additivo* 4-fenilbut-3-en-2-one *Caratterizzazione della sostanza attiva* 4-fenilbut-3-en-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: $C_{10}H_{10}O$ Numero CAS: 122-57-6 Numero FLAVIS: 07.024 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del 4-fenilbut-3-en-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b02128	Alcole p-anisilico	*Composizione dell'additivo* Alcole p-anisilico *Caratterizzazione della sostanza attiva* Alcole p-anisilico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. ≥ 97 % Formula chimica: $C_8H_{10}O_2$ Numero CAS: 105-13-5 Numero FLAVIS: 02.128 *Metodo di analisi* ([1]) Per l'identificazione dell'alcole p-anisilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — pollame e pesci: 1 mg; — altre specie animali: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b05015	4-metossibenzaldeide	*Composizione dell'additivo* 4-metossibenzaldeide *Caratterizzazione della sostanza attiva* 4-metossibenzaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. ≥ 97 % Formula chimica: $C_8H_8O_2$ Numero CAS: 123-11-5 Numero FLAVIS: 05.015 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del 4-metossibenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b05016	Piperonale	*Composizione dell'additivo* Piperonale *Caratterizzazione della sostanza attiva* Piperonale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. ≥ 98 % Formula chimica: $C_8H_6O_3$ Numero CAS: 120-57-0 Numero FLAVIS: 05.016 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del piperonale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b05018	Vanillina	*Composizione dell'additivo* Vanillina *Caratterizzazione della sostanza attiva* Vanillina Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: $C_8H_8O_3$ Numero CAS: 121-33-5 Numero FLAVIS: 05.018 *Metodo di analisi* ([1]) Per l'identificazione della vanillina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09019	Acetato di p-anisile	*Composizione dell'additivo* Acetato di p-anisile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Acetato di p-anisile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: $C_{10}H_{12}O_3$ Numero CAS: 104-21-2 Numero FLAVIS: 09.019 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione dell'acetato di p-anisile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — pollame e pesci: 1 mg; — altre specie animali: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09727	Benzoato di benzile	*Composizione dell'additivo* Benzoato di benzile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Benzoato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 99 % Formula chimica: $C_{14}H_{12}O_2$ Numero CAS: 120-51-4 Numero FLAVIS: 09.727 *Metodo di analisi* ([1]) Per l'identificazione del benzoato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09750	Salicilato di isobutile	*Composizione dell'additivo* Salicilato di isobutile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Salicilato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_{11}H_{14}O_3$ Numero CAS: 87-19-4 Numero FLAVIS: 09.750 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del salicilato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09751	Salicilato di isopentile	*Composizione dell'additivo* Salicilato di isopentile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Salicilato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_{12}H_{16}O_3$ Numero CAS: 87-20-7 Numero FLAVIS: 09.751 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del salicilato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b09752	Salicilato di benzile	*Composizione dell'additivo* Salicilato di benzile *Caratterizzazione della sostanza attiva* Salicilato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_{14}H_{12}O_3$ Numero CAS: 118-58-1 Numero FLAVIS: 09.752 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del salicilato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b04035	Difenil etere	*Composizione dell'additivo* Difenil etere *Caratterizzazione della sostanza attiva* Difenil etere Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: $C_{12}H_{10}O$ Numero CAS: 101-84-8 Numero FLAVIS: 04.035 *Metodo di analisi* (1) Per l'identificazione del difenil etere nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg." 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	26 luglio 2033

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1418 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2023

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [«Pic Saint-Loup» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Pic Saint-Loup» trasmessa dalla Francia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Pic Saint-Loup» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Pic Saint-Loup» (DOP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU C 53 del 13.2.2023, pag. 22.

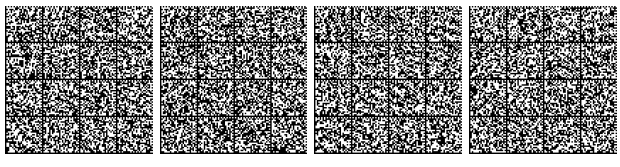

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

23CE2125

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1419 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2023

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

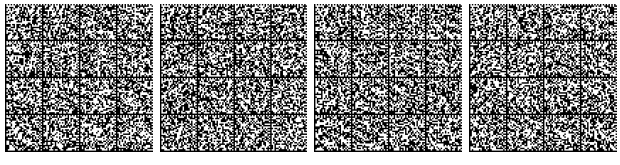

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
Set di mini tazze (4 tazze) in porcellana «fine bone china», delicatamente smaltate, decorate con numeri in caratteri artistici. Le tazze sono prive di manici. Hanno un'altezza di circa 6 cm e un diametro di circa 5,5 cm. Le tazze possono essere utilizzate come vasellame o come decorazione (ad esempio per fiori o candele).	6911 10 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6911 e 6911 10 00. Per le sue caratteristiche oggettive il set di mini tazze è da considerare vasellame. Per il suo aspetto e la sua destinazione rientra nell'ambito di applicazione della voce 6911, che comprende vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana. La classificazione alla voce 6913 come oggetto d'ornamento è esclusa in quanto questa voce comprende vasellame e altri oggetti per uso domestico solo se l'utilità degli articoli è chiaramente subordinata al loro carattere ornamentale. Il set di mini tazze è destinato essenzialmente ad un uso utilitario e la sua decorazione è secondaria e non ne compromette il carattere utilitario. Di conseguenza il set di mini tazze svolge una funzione utilitaria con la stessa efficacia delle mini tazze più semplici (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6913, lettera B)]. Il set di mini tazze deve pertanto essere classificato al codice NC 6911 10 00 fra gli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana.

23CE2126

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1420 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2023

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
Piatto in porcellana «fine bone china», delicatamente smaltato e decorato con una lettera in caratteri artistici. Il piatto ha un diametro di circa 20 cm. Il piatto può essere utilizzato come vasellame o come decorazione per le pareti (utilizzando appositi ganci non presenti al momento dell'importazione).	6911 10 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6911 e 6911 10 00. Per le sue caratteristiche oggettive il piatto è da considerare vasellame. Per il suo aspetto e la sua destinazione rientra nell'ambito di applicazione della voce 6911, che comprende vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana. La classificazione alla voce 6913 come oggetto d'ornamento è esclusa in quanto questa voce comprende vasellame e altri oggetti per uso domestico solo se l'utilità degli articoli è chiaramente subordinata al loro carattere ornamentale. Il piatto è destinato essenzialmente ad un uso utilitario e la sua decorazione è secondaria e non ne compromette il carattere utilitario. Di conseguenza, il piatto svolge una funzione utilitaria con la stessa efficacia dei piatti più semplici (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6913, lettera B)]. Il piatto deve pertanto essere classificato al codice NC 6911 10 00 fra gli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana.

23CE2127

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1421 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2023

che approva il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 2 dicembre 2013 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di approvazione del biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), quale descritto nell'allegato V di detto regolamento. La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Germania («autorità di valutazione competente»).

(2) Il 22 gennaio 2018 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione della domanda e le conclusioni della sua valutazione. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.

(3) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 settembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ([2]), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4) In tale parere l'Agenzia conclude che i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(5) Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve determinate condizioni.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

([2]) Parere del comitato sui biocidi relativi alla domanda di approvazione del principio attivo biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio; tipo di prodotto 9; ECHA/BPC/355/2022, adottato il 26 settembre 2022.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio	Denominazione IUPAC: disolfito di disodio N. CE: 231-673-0 Numero CAS: 7681-57-4	Purezza minima del metabisolfito di sodio: 95 % p/p	1° agosto 2023	31 luglio 2033	9	L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; 2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: a) agli utilizzatori professionali; b) ai bambini nella prima infanzia.

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1422 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2023

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia

[notificata con il numero C(2023) 4589]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2) In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti.

(3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ([2]) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ([3]). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ([4]) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).

(5) La Croazia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 26 giugno 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella contea di Vukovar-Srijem e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

(6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, che comprende la zona di protezione e quella di sorveglianza in relazione alla peste suina africana in Croazia siano definite a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(8) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Croazia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia provvede affinché:

a) sia istituita immediatamente in Croazia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 26 settembre 2023.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Croazia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Aree comprese nella zona di protezione — comune di Drenovci, — comune di Gunja, — comune di Privlaka	26.9.2023
Aree comprese nella zona di sorveglianza — comune di Andrijaševci — comune di Bošnjaci — comune di Cerna — comune di Gradište — comune di Nijemci — la città di Otok — comune di Stari Jankovci — comune di Vrbanja — la città di Vinkovci — comune di Babina Greda — comune di Bogdanovci — comune di Borovo — comune di Ivankovo — comune di Jarmina — comune di Lovas — comune di Markušica — comune di Negoslavci — comune di Nuštar — comune di Stari Mikanovci — comune di Štitar — comune di Tompojevci — comune di Tordinci — comune di Tovarnik — comune di Trpnija — comune di Vođinci — la città di Ilok — la città di Vukovar — la città di Županja	26.9.2023

23CE2129

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1423 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2023

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 14 ([1]), paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) L'acroleina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'acroleina era pertanto considerata approvata fino al 31 agosto 2020, ai sensi del medesimo regolamento, e soggetta ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2) Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (la «domanda»), in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 sarebbe dovuta scadere il 31 agosto 2020.

(3) A norma della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1037 ([3]), la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è stata posticipata al 28 febbraio 2023, al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Tale scadenza è stata nuovamente rinviata al 28 febbraio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 ([4]) della Commissione.

(4) Il 6 ottobre 2022 l'autorità di valutazione competente della Cechia ha tuttavia comunicato all'Agenzia e alla Commissione che il richiedente aveva ritirato la domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l'acroleina soddisfa ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 della Commissione ([5]) non ha rinnovato l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina,

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 72).
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 83).
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 della Commissione, del 5 luglio 2023, che non rinnova l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 174 del …, pag. 17).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE2130

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1424 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2023

che non rinnova l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, punto b),

considerando quanto segue:

(1) L'acroleina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'acroleina era pertanto considerata approvata fino al 31 agosto 2020, ai sensi del medesimo regolamento, e soggetta ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2) Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (la «domanda»), in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 sarebbe dovuta scadere il 31 agosto 2020.

(3) A norma della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1037 ([3]), la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è stata posticipata al 28 febbraio 2023, al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Tale scadenza è stata nuovamente rinviata al 28 febbraio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 ([4]) della Commissione.

(4) Il 6 ottobre 2022 l'autorità di valutazione competente ha tuttavia comunicato all'Agenzia e alla Commissione che il richiedente aveva ritirato la domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l'acroleina soddisfa ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'approvazione dell'acroleina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 non è rinnovata.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 72).
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 83).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE2131

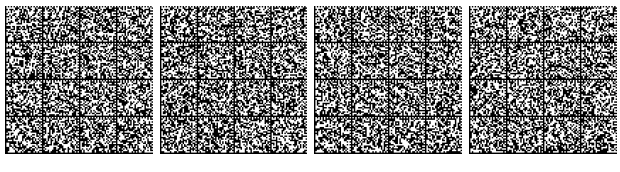

RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/1425 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2023

sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) la transizione verso un'economia sostenibile entro il 2050 non è priva di ostacoli, ma offre anche opportunità all'economia dell'Unione. Investire nella transizione verde contribuirà a rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro con un'economia sostenibile.

(2) Occorre agire con urgenza in questo decennio per ridurre del 55 % le emissioni di gas a effetto serra e conseguire i nostri obiettivi ambientali, in particolare quelli relativi alle crisi naturali e idriche, entro il 2030. Ogni anno, dal 2021 al 2030, l'Unione dovrà investire circa 700 miliardi di EUR in più rispetto al periodo 2011-2020 per decarbonizzare la sua economia e conseguire i suoi obiettivi ambientali ([1]) e quelli della proposta di normativa sull'industria a zero emissioni nette ([2])..

(3) I finanziamenti per la transizione verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile sono oggi necessari per quelle imprese che desiderano diventare sostenibili ma non possono passare in un'unica fase a un modello di prestazioni pienamente rispettoso dell'ambiente e climaticamente neutro. Nei prossimi anni serviranno finanziamenti a sostegno della transizione al fine di garantire che l'economia reale proceda in modo tempestivo e ordinato verso la sostenibilità, garantendo nel contempo la competitività dell'economia dell'UE. Non tutte le tecnologie sono ancora disponibili per un'economia sostenibile e gli operatori economici possono conseguire tali obiettivi a ritmi diversi.

(4) La nozione di finanza sostenibile riguarda il finanziamento sia di ciò che è già rispettoso dell'ambiente sia di ciò che è in transizione per conseguire, nel tempo, simili prestazioni. Il livello degli investimenti sostenibili è destinato ad aumentare nel tempo, con l'avanzare della transizione.

(5) Sebbene il quadro giuridico dell'Unione non definisca il concetto di finanziamento della transizione, questo dovrebbe essere inteso come il finanziamento di miglioramenti delle prestazioni climatiche e ambientali a sostegno della transizione verso un'economia sostenibile, a un ritmo compatibile con gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE.

([1]) Per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei settori dell'energia e dei trasporti, nel periodo 2021-2030 l'Unione dovrà investire 477 miliardi di EUR l'anno in più rispetto al periodo 2011-2020 e dovrà investirne altri 110 miliardi l'anno per conseguire i suoi obiettivi ambientali. Per maggiori dettagli, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del fabbisogno di investimento e sulla disponibilità di finanziamenti per rafforzare la capacità dell'UE di fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette [SWD(2023) 68 final] (solo in EN) e la comunicazione della Commissione «L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica» [COM(2021) 662 final].

([2]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) [COM(2023) 161 final].

(6) Il quadro della finanza sostenibile dell'UE, che comprende il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), le metodologie di cui al regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e la proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee ([6]) contengono garanzie e principi che possono orientare ulteriormente la nozione di finanziamento della transizione.

(7) Il finanziamento della transizione verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile costituisce il fulcro della comunicazione della Commissione del 2021 concernente una strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile ([7]), che sottolinea la necessità di un approccio inclusivo alla finanza sostenibile indipendentemente dai settori, dalle geografie, dai soggetti coinvolti e dai diversi punti di partenza della transizione.

(8) La presente raccomandazione chiarisce il concetto di finanziamento della transizione, riconoscendo l'importante ruolo che i partecipanti al mercato possono svolgere su base volontaria in questo contesto utilizzando, se necessario, gli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell'UE.

(9) Le imprese, gli intermediari finanziari e gli investitori, gli Stati membri e le autorità di vigilanza potrebbero raccogliere, fornire o affrontare finanziamenti della transizione attraverso il ricorso volontario a strumenti di finanza sostenibile come illustrato nella presente raccomandazione.

(10) La presente raccomandazione mira a sostenere il finanziamento della transizione in un ambiente affidabile per gli investitori incoraggiando il ricorso volontario a strumenti di finanza sostenibile e all'informativa in modo da garantire la credibilità delle opportunità di investimento nella transizione.

(11) La presente raccomandazione si fonda sul quadro della finanza sostenibile dell'Unione e su elementi tratti dalle principali iniziative internazionali a sostegno del finanziamento della transizione, quali le linee guida dell'OCSE sul finanziamento della transizione ([8]), il quadro del G20 per il finanziamento della transizione ([9]), la relazione sul finanziamento della transizione della piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile ([10]) e la relazione del gruppo di esperti ad alto livello delle Nazioni Unite sugli impegni a sostegno dell'azzeramento delle emissioni nette di soggetti non statali ([11]). Di conseguenza gli investitori internazionali che seguono la presente raccomandazione dovrebbero essere in grado di soddisfare i principali aspetti dei loro obiettivi di transizione e del loro fabbisogno di finanziamento con la prassi di mercato internazionale.

([3]) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). In appresso il termine «tassonomia» si riferisce al regolamento (UE) 2020/852 e ai pertinenti atti delegati adottati a norma dello stesso.

([4]) Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

([5]) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

([6]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee [COM(2021) 391 final]. Il 28 febbraio 2023 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico.

([7]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile [COM(2021) 390 final].

([8]) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (2022), *OECD Guidance on Transition Finance: Ensuring Credibility of Corporate Climate Transition Plans*, Green Finance and Investment, OECD Publishing, Parigi.

([9]) G20 (2022), *2022 G20 Sustainable Finance Report*.

([10]) Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (2022), Relazione sul finanziamento della transizione (solo in EN). Disponibile all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/221109-international-platform-sustainable-report-transition-finance_en.pdf.

([11]) Gruppo di esperti ad alto livello delle Nazioni Unite sugli impegni a sostegno dell'azzeramento delle emissioni nette di soggetti non statali (2022), *Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions.*

(12) La transizione verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo ([12]) comprende la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050, con l'obiettivo di limitare i cambiamenti climatici a un riscaldamento globale pari a 1,5 °C, in linea con l'accordo di Parigi adottato nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ([13]), nonché la transizione verso un'economia resiliente ai cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia ecosostenibile, ossia un'economia circolare, a inquinamento zero rispettosa della natura e un uso sostenibile delle risorse idriche e marine.

(13) I partecipanti al mercato possono applicare la presente raccomandazione sia alla transizione climatica che a quella ambientale.

(14) Nella transizione verso la sostenibilità, le imprese (sia finanziarie che non) potrebbero partire da situazioni diverse, che dipendono da vari fattori, quali i settori e le zone geografiche in cui operano. Le imprese dispongono poi di possibilità e capacità di transizione diverse, a seconda delle loro dimensioni, delle risorse finanziarie e fisiche di cui dispongono oppure della disponibilità di infrastrutture e tecnologie. Di conseguenza anche le esigenze di finanziamento saranno diverse.

(15) Il ricorso al finanziamento della transizione è volontario. Non tutte le imprese e non tutti i settori economici hanno fabbisogni finanziari significativi connessi alla transizione climatica o ambientale. Tuttavia, laddove sia possibile ridurre gli impatti e si stia procedendo in tal senso, si dovrebbe riconoscere tale miglioramento e facilitarne il finanziamento.

(16) Le piccole e medie imprese potrebbero dover finanziare la propria transizione e, in tal caso, potrebbero trarre vantaggio dall'ottenimento di finanziamenti della transizione fornendo informazioni chiave sulla sostenibilità. Tuttavia, a causa delle loro dimensioni e delle loro risorse più limitate, ciò può essere difficile e costoso. Le piccole e medie imprese potrebbero necessitare del sostegno di partner finanziari, fornitori e clienti nella loro catena del valore quando prendono in considerazione il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione e accedono a tale finanziamento nella pratica. Le grandi imprese e i grandi intermediari finanziari sono incoraggiati ad applicare il principio di proporzionalità quando interagiscono con le piccole e medie imprese e a dar prova di moderazione nel richiedere informazioni ai partner, ai fornitori e ai clienti della catena del valore che sono piccole e medie imprese.

(17) Il finanziamento della transizione può contribuire altresì a finanziare la transizione delle imprese che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione verso un'economia sostenibile. Ad esempio i nuovi investimenti e le nuove spese in conto capitale correlate di tali imprese possono essere compatibili con la transizione verso il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

(18) Il fabbisogno in termini di finanziamento della transizione può essere stabilito pianificando in anticipo e fissando obiettivi di transizione. Tale attività può essere svolta, ad esempio, fissando obiettivi ed azioni a breve, medio e lungo termine dell'impresa, in linea con la transizione verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile, nonché piani d'investimento e d'azione che indichino le risorse assegnate e le risorse ancora necessarie, al fine di garantire che gli obiettivi siano raggiunti e le azioni siano pianificate e attuate in modo trasparente, credibile e coerente. Ciò può avvenire a livello sia di impresa che di attività, a seconda di dove si manifesta la necessità di finanziamento della transizione.

(19) La pianificazione della transizione, che è il processo attraverso cui le imprese traducono in azioni le loro ambizioni ambientali e climatiche, può fornire assistenza alle imprese nel ridurre al minimo i rischi strategici e finanziari associati alla transizione, nell'individuare le opportunità commerciali e nel fare chiarezza sulla loro strategia commerciale che può attrarre nuovi investitori e partner commerciali.

(20) Le imprese possono comunque utilizzare anche gli strumenti di finanza sostenibile dell'Unione, quali la tassonomia, non soltanto per comunicare spese in conto capitale e attività allineate alla tassonomia, ma anche come strumento lungimirante per il loro processo di transizione, utilizzando i criteri della tassonomia come punti di riferimento per la fissazione di obiettivi. La tassonomia è sempre più utilizzata a fini del finanziamento della transizione e molte imprese comunicano spese in conto capitale allineate alla tassonomia notevolmente superiori rispetto alle entrate allineate, in particolare nei settori ad alto impatto.

([12]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

([13]) Approvata dall'Unione il 5 ottobre 2016; decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(21) Gli investimenti destinati a conseguire l'allineamento alla tassonomia in cinque (eccezionalmente dieci) anni sono riconosciuti come spese in conto capitale pienamente allineate alla tassonomia se accompagnati da un piano di spesa in conto capitale, che è un tipo di piano di transizione a livello di attività ([14]). Inoltre, gli investimenti a favore di attività di transizione, quali definite dal regolamento (UE) 2020/852, sono investimenti nelle migliori tecnologie disponibili e sono pertanto riconosciuti anche come allineati alla tassonomia, a condizione che non comportino dipendenze a lungo termine ad alta intensità di carbonio né impediscano lo sviluppo di tecnologie più ecologiche. Si tratta di attività economiche per le quali attualmente non esistono tecnologie alternative, nel contesto delle quali le prestazioni seguiranno in futuro un percorso di transizione verso la neutralità climatica. Al fine di garantire un miglioramento continuo durante tutta la transizione, il regolamento (UE) 2020/852 prevede un riesame dei criteri di vaglio tecnico per le attività di transizione ogni tre anni, in modo da tenere conto di tecnologie e dati scientifici nuovi che si rendono disponibili.

(22) La tassonomia può inoltre fungere da utile guida, che integra gli obiettivi climatici o ambientali o i piani di transizione, per le attività economiche che non possono conseguire un contributo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852, ma per le quali sono comunque possibili miglioramenti significativi delle prestazioni ambientali. I suoi criteri e principi possono essere utilizzati per fissare obiettivi intermedi o minimi, per i quali si potrebbero raccogliere finanziamenti della transizione, se gli investimenti sono compatibili con gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE ([15]). Ciò dovrebbe essere garantito attraverso un piano di transizione per l'attività specifica (un piano di transizione basato sulle attività).

(23) Dai dati emerge che la tassonomia funziona come previsto con le imprese dell'indice STOXX Europe 600 che finora hanno comunicato un allineamento alla tassonomia diverso da zero ([16]), in media tali imprese hanno comunicato un allineamento alla tassonomia pari a circa il 23 % per le spese in conto capitale, al 24 % per le spese operative e al 17 % per le entrate ([17]).

(24) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono strumenti adeguati per concepire portafogli con obiettivi di decarbonizzazione. I fondi di investimento che monitorano tali indici di riferimento sono cresciuti notevolmente e sono attualmente valutati a 116 miliardi di EUR. Anche il ricorso a indici di riferimento ambientali, sociali e di governance («indici di riferimento ESG») basati sul mercato con caratteristiche di sostenibilità ambientale è in aumento.

(25) I piani di transizione costituiscono uno strumento utile per tradurre gli obiettivi climatici o ambientali a livello sia di imprese che di attività economiche in azioni e in un piano di investimenti nelle attività di comunicazione dirette a intermediari finanziari e investitori. Al momento di valutare i rischi di transizione e di sostenibilità fisica associati a un investimento, gli intermediari finanziari e gli investitori potrebbero inoltre tenere conto delle informazioni contenute nei piani di transizione così come dell'integrità e della trasparenza degli obiettivi ivi inclusi e della responsabilità per il loro raggiungimento.

(26) I piani di transizione non sono attualmente obbligatori, ma si stanno affermando come uno dei principali strumenti proiettati verso il futuro che le imprese possono utilizzare per definire e stabilire dettagliatamente i propri obiettivi e i finanziamenti necessari per raggiungerli, e includono informazioni in merito a traguardi, attività, processi e risorse. I piani di transizione possono essere definiti facendo affidamento sulla direttiva (UE) 2022/2464 e sui principi di rendicontazione ivi enunciati, in base a cui i piani di transizione fanno parte della strategia aziendale globale di un'impresa che intende allinearsi all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C.

([14]) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 *bis* o all'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9), allegato I.

([15]) Le spese per i piani di transizione basati su attività non possono essere considerate allineate alla tassonomia se non soddisfano pienamente i rispettivi criteri di tassonomia, ma possono comunque costituire un passo avanti significativo verso il miglioramento dei livelli di sostenibilità e attrarre finanziamenti della transizione.

([16]) Al 17 maggio 2023, il 63 % delle imprese STOXX Europe 600 aveva già comunicato la propria ammissibilità e il proprio allineamento alla tassonomia per l'esercizio finanziario 2022 (fonte: Bloomberg).

([17]) Quasi due società su tre che hanno comunicato spese in conto capitale ammissibili alla tassonomia hanno indicato un valore di allineamento diverso da zero e una su due delle società che hanno comunicato entrate ammissibili ha riferito un livello di entrate allineate diverso da zero (fonte: Bloomberg).

(27) Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione della direttiva (UE) 2022/2464 dovranno comunicare eventuali obiettivi temporalmente definiti connessi a questioni di sostenibilità nonché eventuali piani finalizzati a garantire che il loro modello e la loro strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C.

(28) Nel febbraio del 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ([18]) con l'obiettivo di garantire che le società attive nel mercato interno conseguano risultati in merito alla transizione verso la sostenibilità delle nostre economie. La proposta prevede che le società che rientrano nel suo ambito di applicazione adottino un piano per garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi.

(29) Un piano di transizione, che costituisce un aspetto della strategia globale dell'impresa, può riguardare anche la transizione verso obiettivi ambientali. La credibilità di un piano di transizione potrebbe essere rafforzata dalla sua adozione da parte della dirigenza della società, includendo una serie strutturata di obiettivi e azioni a breve, medio e lungo termine, nonché le risorse assegnate e necessarie per garantire che gli obiettivi e le azioni siano attuati in modo credibile e coerente, anche prendendo in considerazione ed evitando la dipendenza a lungo termine da attività o attivi ad alta intensità di gas a effetto serra o significativamente dannosi per l'ambiente, tenendo conto della durata di vita di tali attivi.

(30) Gli intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel favorire la transizione dell'economia reale verso la sostenibilità. Fornire all'economia reale finanziamenti della transizione consente pertanto al settore finanziario di adempiere la sua funzione durante la transizione, riduce i rischi associati alla transizione nel tempo e consente al settore di effettuare una propria transizione ordinata. I finanziamenti della transizione e i relativi investimenti possono ridurre i rischi della transizione finanziaria in futuro anche se non sono automaticamente soggetti a un rischio finanziario inferiore rispetto ad altri investimenti.

(31) I prestiti bancari e gli investimenti sono due elementi importanti per il finanziamento dell'economia reale e si prevede che entrambi contribuiranno in modo significativo al finanziamento della transizione delle imprese. Le banche e altri investitori istituzionali si trovano in una posizione particolarmente favorevole per fornire finanziamenti della transizione ai loro clienti, in virtù degli stretti rapporti che li legano a questi ultimi. In tale contesto, le banche possono prendere in considerazione la presente raccomandazione congiuntamente alle disposizioni sui rischi fisici e di transizione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]) e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]), attualmente in fase di revisione.

(32) L'imminente consulenza dell'Autorità bancaria europea sui prestiti verdi ([21]), nonché i lavori della piattaforma sulla finanza sostenibile ([22]), prenderanno in considerazione aspetti diversi del finanziamento della transizione e forniranno un contributo pertinente per le considerazioni future su questo tema.

(33) Le informative sulla sostenibilità contribuiscono a razionalizzare lo scambio di informazioni tra intermediari finanziari e imprese in fase di transizione. Ad esempio le previsioni circa obiettivi climatici o ambientali o i piani di transizione, laddove esistenti, potrebbero fornire informazioni utili agli investitori e agli intermediari finanziari che si sono impegnati a favore della transizione. Queste informazioni aiuteranno gli intermediari finanziari e gli investitori a decidere cosa includere o meno nei prodotti di investimento e a valutare le implicazioni dei diversi orizzonti temporali di investimento e i rischi degli attivi non recuperabili.

([18]) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final].

([19]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

([20]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

([21]) L'imminente documento che farà seguito alla richiesta di consulenza sui mutui ipotecari e sui prestiti verdi indirizzata all'Autorità bancaria europea, disponibile all'indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2022/CfA%20on%20green%20loans%20and%20mortgages/1043881/EBA%20Call%20for%20Advice%20Green%20Loans%20and%20Mortgages_Clean.pdf.

([22]) La piattaforma sulla finanza sostenibile istituita dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852. Ulteriori informazioni su tale piattaforma sono disponibili all'indirizzo:https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance-old/platform-sustainable-finance_it

(34) Gli intermediari finanziari e gli investitori possono contribuire altresì alla transizione offrendo soluzioni di finanziamento specifiche che siano collegate agli obiettivi climatici o ambientali fissati dalle imprese.

(35) Gli Stati membri sono invitati a continuare a svolgere attività di sensibilizzazione in merito agli approcci per reperire o erogare finanziamenti della transizione. Sono inoltre invitati a continuare a offrire formazioni e assistenza tecnica che possano contribuire ad aumentare la diffusione dei finanziamenti della transizione, nonché a fornire soluzioni di finanziamento specifiche connesse alla transizione a favore delle imprese che intendono partecipare a questo processo.

(36) Le autorità europee di vigilanza e le autorità nazionali competenti nell'Unione dovrebbero continuare a svolgere attività di sensibilizzazione in merito ai pertinenti approcci al finanziamento della transizione. Ciò contribuirà a infondere fiducia nei partecipanti al mercato rispetto alle modalità per utilizzare efficacemente gli strumenti di finanza sostenibile dell'Unione, nonché a incoraggiare la diffusione di finanziamenti della transizione e a ridurre il rischio di ecologismo di facciata (*greenwashing*).

(37) La presente raccomandazione non formula raccomandazioni su tutti gli aspetti del finanziamento della transizione verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile. Essa mira a chiarire i concetti base del finanziamento della transizione e l'uso di strumenti in grado di incoraggiare una maggiore diffusione dei finanziamenti privati a favore della transizione.

(38) La presente raccomandazione non è esaustiva, in quanto i partecipanti al mercato possono trovare altri modi per promuovere o reperire finanziamenti della transizione che siano in linea con la transizione verso un'economia sostenibile. Essa dovrebbe essere presa in considerazione unitamente a eventuali sviluppi legislativi o di mercato futuri. La piattaforma sulla finanza sostenibile contribuirà a individuare le pertinenti pratiche di mercato relative al finanziamento della transizione e i partecipanti al mercato possono fornire riscontri per perfezionare gli elementi del quadro della finanza sostenibile e il suo utilizzo per il finanziamento della transizione attraverso la piattaforma o attraverso eventi di sensibilizzazione organizzati dalla Commissione, quali seminari e dialoghi con i portatori di interessi. La Commissione intensificherà inoltre il suo impegno con i partner internazionali, ad esempio attraverso la piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile e il futuro polo di consulenza sulla finanza sostenibile nel contesto del Global Gateway, al fine di promuovere la diffusione e l'interoperabilità internazionale del finanziamento della transizione a livello mondiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente raccomandazione dà seguito alla comunicazione della Commissione «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile» ([23]).

1.2. La presente raccomandazione mira a sostenere i partecipanti al mercato che desiderano ottenere o fornire finanziamenti della transizione offrendo suggerimenti pratici.

1.3. I destinatari della presente raccomandazione sono le imprese che intendono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, potenziando nel contempo la loro competitività, e cercano finanziamenti per sostenere gli investimenti a tal fine. La presente raccomandazione intende spiegare l'uso degli strumenti di finanza sostenibile. I finanziamenti della transizione e i finanziamenti verdi ([24]) possono essere distinti dai finanziamenti di carattere generale, che non hanno obiettivi di sostenibilità.

1.4. In generale la presente raccomandazione non è destinata ad applicarsi alle microimprese ([25]), date le loro dimensioni e la loro capacità amministrativa.

([23]) Comunicazione della Commissione «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile» [COM(2021) 390 final].

([24]) La distinzione e le sovrapposizioni tra il finanziamento della transizione e i finanziamenti verdi, nonché l'evoluzione nel tempo di tali aspetti, sono illustrate nella sezione 1 dell'allegato.

([25]) La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1) definisce la microimpresa come un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

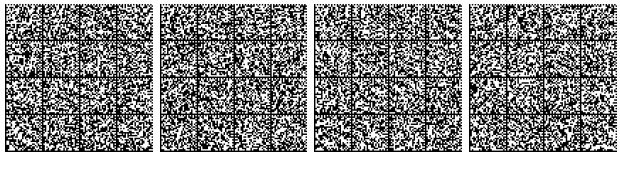

1.5. La presente raccomandazione è destinata anche a:

a) intermediari finanziari e investitori disposti a fornire finanziamenti della transizione alle imprese;

b) gli Stati membri e le autorità di vigilanza finanziaria, affinché svolgano attività di sensibilizzazione in merito a questo tema e forniscano assistenza tecnica, per incoraggiare la diffusione e l'erogazione all'economia reale di finanziamenti della transizione.

1.6. La presente raccomandazione lascia impregiudicata la normativa dell'Unione che stabilisce obblighi giuridici.

1.7. Sono invitati ad avvalersi della presente raccomandazione anche i soggetti non appartenenti all'Unione che potrebbero tuttavia avere esigenze specifiche che non trovano riscontro nel presente documento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le definizioni riportate in appresso.

2.1. **Transizione**: la transizione dai livelli attuali delle prestazioni ambientali e climatiche verso un'economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile da un punto di vista ambientale in un arco di tempo che consenta di conseguire:

a) l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi e, per le imprese e le attività all'interno dell'Unione, l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e una riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ([26]);

b) l'obiettivo di un adattamento ai cambiamenti climatici ([27]); e

c) altri obiettivi ambientali dell'Unione, specificati nel regolamento (UE) 2020/852, quali la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile e la protezione delle risorse marine e di acqua dolce e la transizione verso un'economia circolare.

2.2. **Finanziamento della transizione**: il finanziamento di investimenti compatibili con la transizione e che contribuiscono alla stessa, in modo da evitare dipendenze, tra cui:

a) investimenti in portafogli che monitorano gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi («indici di riferimento climatici dell'UE»);

b) investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia, tra cui:

— attività economiche di transizione quali definite all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

— attività economiche ammissibili alla tassonomia che diventeranno allineate alla tassonomia a norma dell'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione ([28]) entro massimo cinque (eccezionalmente dieci) anni;

c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano di transizione credibile, a livello di impresa o di attività;

d) investimenti in imprese o attività economiche con obiettivi scientificamente fondati e credibili, laddove proporzionato, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e responsabilità.

([26]) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

([27]) Ai sensi del regolamento (UE) 2020/852.

([28]) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 *bis* o all'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

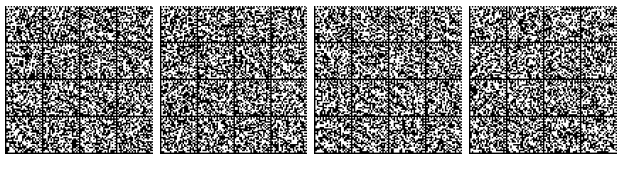

2.3. **Piano di transizione**: un aspetto della strategia globale dell'impresa che definisce gli obiettivi e le azioni del soggetto in questione per la sua transizione verso un'economia climaticamente neutra o sostenibile, comprendente misure quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura di 1,5 °C.

3. RACCOMANDAZIONE ALLE IMPRESE CHE SONO ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE

Strumenti finanziari sostenibili per definire e stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamenti della transizione

3.1. Le imprese possono stimare il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione sulla base dei propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità. Questi aspetti possono essere individuati mediante una valutazione della rilevanza.

3.2. Al fine di stabilire il loro fabbisogno di finanziamento della transizione, le imprese potrebbero iniziare fissando obiettivi di transizione e definendo percorsi di transizione individuali sulla base di scenari e percorsi scientificamente fondati ([29]).

3.3. Gli strumenti di finanza sostenibile, in particolare la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell'UE, nonché piani di transizione credibili possono essere utilizzati per sostenere la definizione degli obiettivi di transizione e stabilire dettagliatamente le necessità specifiche di finanziamento della transizione a livello di impresa e a livello di attività economiche ([30]).

3.4. Un'integrazione chiara degli obiettivi di transizione e del relativo fabbisogno di finanziamento in un piano di transizione credibile può consentire agli intermediari finanziari e agli investitori di meglio comprendere le opportunità di finanziamento della transizione, compararle tra loro e confrontarle con parametri di riferimento.

3.5. Il fabbisogno di finanziamento della transizione può essere specificato come spesa in conto capitale programmata e, se del caso, come spesa operativa connessa al conseguimento di obiettivi climatici e ambientali, nonché come entrate correnti o mirate connesse alla transizione.

3.6. Laddove pertinente, le imprese potrebbero discutere con gli intermediari finanziari e gli investitori il loro fabbisogno specifico di finanziamento della transizione e le soluzioni di finanziamento più adeguate.

4. RICORSO A PERCORSI DI TRANSIZIONE CREDIBILI PER FISSARE OBIETTIVI SCIENTIFICAMENTE FONDATI

4.1. Le imprese possono utilizzare scenari e percorsi di decarbonizzazione intersettoriali o settoriali accessibili al pubblico e, laddove esistano, scenari di miglioramento ambientale come riferimento per fissare obiettivi scientificamente fondati e definire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione.

4.2. Quando si ricorre a scenari o percorsi, si raccomanda di utilizzare quelli scientificamente fondati e, nel caso dei percorsi di decarbonizzazione, quelli in linea con l'accordo di Parigi, come gli scenari a 1,5 °C dell'Agenzia internazionale per l'energia o del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici con uno scostamento nullo o limitato ([31]).

4.3. Si raccomanda di adeguare i percorsi per le singole imprese nel rispetto degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione e in funzione del punto di partenza dell'impresa in questione e dei luoghi in cui opera. A tal fine, nel valutare le sfide poste dalla transizione climatica e, più in generale, le sfide verdi, digitali e in materia di resilienza nonché le migliori tecnologie disponibili in un determinato settore, si raccomanda inoltre di consultare i percorsi di transizione UE qualitativi definiti dalla Commissione europea per ciascun ecosistema industriale ([32]).

([29]) La sezione 2 dell'allegato illustra in che modo le diverse caratteristiche degli obiettivi di transizione di un'impresa possono trovare riscontro nel fabbisogno di finanziamento della transizione con orizzonti temporali diversi. La figura 2 di cui all'allegato illustra le varie opzioni per stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamento della transizione.

([30]) La sezione 3 dell'allegato fornisce una panoramica degli strumenti che potrebbero essere utilizzati per stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione e le opzioni per raccogliere finanziamenti della transizione.

([31]) Una possibile fonte per simili scenari potrebbero essere gli scenari pubblicati dalla Network for Greening the Financial System.

([32]) I percorsi di transizione UE qualitativi della Commissione europea sono disponibili all'indirizzo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_it.

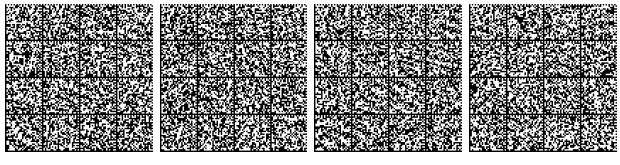

4.4. In assenza di un piano di transizione, per raccogliere finanziamenti è possibile utilizzare obiettivi di transizione scientificamente fondati, laddove ciò sia proporzionato rispetto alla complessità, alle dimensioni e agli impatti dell'impresa in questione e se corroborati da informazioni che garantiscano l'integrità e la trasparenza di tali obiettivi e la responsabilità per l'attuazione delle azioni volte a conseguirli.

5. RICORSO AGLI INDICI DI RIFERIMENTO CLIMATICI DELL'UE

5.1. Laddove opportuno, le imprese possono servirsi delle metodologie utilizzate per gli indici di riferimento climatici dell'UE al fine di integrare scenari o percorsi scientificamente fondati. Dette metodologie possono essere di aiuto per definire singoli percorsi a livello di impresa o di progetto oppure fissare obiettivi di transizione e contribuire a stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione.

5.2. Le stesse metodologie possono essere utilizzate anche per evitare che investimenti nuovi diventino attivi potenzialmente non recuperabili e potrebbero consentire di includere le emissioni dell'impresa, o il capitale raccolto per un progetto di transizione pertinente, in un portafoglio di investimenti o prestiti che monitora un indice di riferimento climatico dell'UE ([33]).

6. RICORSO ALLA TASSONOMIA DELL'UE

6.1. Quando fissano gli obiettivi di transizione per attività economiche specifiche nei settori contemplati dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 ([34]), se lo desiderano le imprese possono stabilire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione utilizzando la tassonomia, in associazione ad altri punti di riferimento scientificamente fondati.

6.2. Le imprese sono incoraggiate a utilizzare la tassonomia per pianificare investimenti destinati a soddisfare i criteri della tassonomia per una determinata attività economica entro cinque (eccezionalmente dieci) anni, in quanto tali investimenti sono già riconosciuti come pienamente allineati alla tassonomia.

6.3. Le imprese possono utilizzare la tassonomia per fissare traguardi e obiettivi intermedi per le attività economiche in transizione, al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali o, in ultima analisi, per allinearsi alla tassonomia in un arco di tempo più lungo che sia comunque sufficientemente breve da essere compatibile con la transizione. Ad esempio, se necessario, le imprese possono utilizzare i criteri della tassonomia per pianificare un allineamento graduale alla tassonomia: fissando, come primo obiettivo temporalmente definito, una transizione che vada oltre i livelli di prestazione definiti dal criterio «non arrecare un danno significativo» e, come secondo obiettivo temporalmente definito, l'allineamento ai criteri di contributo sostanziale, spiegati in un piano di transizione basato su attività. ([35])

6.4. Al fine di rendere operativo il ricorso alla tassonomia per raccogliere finanziamenti della transizione, le imprese potrebbero specificare il loro fabbisogno di finanziamenti della transizione in termini di spese in conto capitale dell'impresa. Se del caso, potrebbero altresì specificare tali esigenze in termini di entrate o spese operative attuali e mirate, ossia spese o entrate che, alternativamente:

a) sono allineate alla tassonomia;

b) saranno allineate alla tassonomia in futuro; oppure

c) evidenziano continui miglioramenti delle prestazioni nel contesto di un piano di transizione credibile che sia in linea con la transizione.

7. RICORSO A UN PIANO DI TRANSIZIONE CREDIBILE

7.1. Lasciando impregiudicati gli obblighi di legge, le imprese, in particolare quelle con attività che comportano impatti sostanziali o percorsi di transizione complessi, possono elaborare piani di transizione a livello di impresa o di attività, oppure a entrambi tali livelli, al fine di stabilire in modo dettagliato, strutturato e coerente gli obiettivi, i traguardi, le azioni e il fabbisogno di risorse relativi alla transizione.

([33]) La sezione 4 dell'allegato illustra in modo più dettagliato le metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE e come queste possano essere utilizzate per stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamento della transizione.
([34]) Quali l'atto delegato sul clima e qualsiasi atto delegato futuro che specifichi i criteri di vaglio tecnico.
([35]) La sezione 5 dell'allegato illustra ulteriormente il modo in cui la tassonomia possa essere utilizzata a tal fine.

7.2. I principi di rendicontazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 mettono a disposizione un modello per lo sviluppo di piani di transizione e d'azione credibili, che le imprese potrebbero utilizzare al fine di garantire l'integrità e la trasparenza di tali piani e l'assunzione di responsabilità associata.

7.3. Per stabilire gli obiettivi o il fabbisogno di finanziamento inclusi in detti piani a livello sia di imprese che di attività economiche è possibile avvalersi della tassonomia e degli indici di riferimento climatici dell'UE, unitamente a percorsi o scenari scientificamente fondati.

7.4. I piani a sostegno della sostenibilità ambientale possono avvalersi dei piani d'azione ambientali strategici dell'UE per l'economia circolare ([36]), la biodiversità ([37]) e l'inquinamento zero ([38]).

8. **STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER RACCOGLIERE FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE**

8.1. Le imprese sono incoraggiate a utilizzare uno o più strumenti di finanziamento legati alla transizione per raccogliere finanziamenti della transizione, quali tipi specifici di prestiti o emissioni sul mercato dei capitali con caratteristiche specifiche ([39]).

Prestiti verdi o altri prestiti per la sostenibilità

8.2. Se un'impresa necessita di finanziamenti per la transizione, può cercare tipi specifici di prestiti, come prestiti legati alla sostenibilità, prestiti verdi o altri prestiti a destinazione specifica.

8.3. Gli intermediari finanziari stanno iniziando a offrire tali prestiti e potrebbero offrire tassi di interesse competitivi qualora le prestazioni ambientali perseguite alla base dei prestiti contribuiscano a ridurre i rischi della transizione o consentano tassi di rifinanziamento inferiori per l'intermediario finanziario.

8.4. Gli investimenti volti a conseguire uno specifico obiettivo di transizione, quali il miglioramento degli attivi o la realizzazione di nuovi investimenti che consentano una produzione a basso impatto climatico e ambientale, potrebbero essere finanziati mediante un prestito a destinazione specifica con proventi utilizzati esclusivamente a tale fine (denominato anche «finanziamento tramite utilizzo dei proventi»). Stabilire dettagliatamente la finalità attraverso obiettivi di transizione relativi ai criteri della tassonomia potrebbe incoraggiare la diffusione di prestiti dedicati alla transizione.

8.5. Gli investimenti nel miglioramento delle prestazioni a livello di imprese potrebbero essere finanziati mediante un prestito legato alla sostenibilità con obiettivi di prestazione climatica o ambientale scientificamente fondati e temporalmente definiti, che fungano da garanzie di salvaguardia, e in cui i tassi di interesse siano collegati al conseguimento degli obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità prefissati, evitando effetti di dipendenza.

Obbligazioni verdi o altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile

8.6. Per finanziare la loro transizione le imprese possono altresì emettere strumenti del mercato dei capitali o tipi specifici di obbligazioni quali un'obbligazione verde o altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile. Le obbligazioni possono essere utilizzate per raccogliere capitali a livello sia di impresa che di attività economica.

8.7. Per raccogliere finanziamenti della transizione per una finalità specifica, gli emittenti potrebbero prendere in considerazione di emettere obbligazioni che dimostrino l'utilizzo dei proventi per fini di transizione. Sebbene esistano norme internazionali per le obbligazioni verdi che potrebbero essere utilizzate per raccogliere finanziamenti della transizione, le imprese potrebbero altresì prendere in considerazione la possibilità di utilizzare la norma per le obbligazioni verdi europee per emettere obbligazioni verdi al fine di finanziare attività economiche che diventeranno allineate alla tassonomia in cinque (eccezionalmente dieci) anni.

([36]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

([37]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].

([38]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE - Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

([39]) La sezione 6 dell'allegato fornisce esempi degli strumenti di finanziamento descritti di seguito.

8.8. Le obbligazioni legate alla sostenibilità possono essere utilizzate per raccogliere capitali per migliorare le prestazioni dell'impresa in termini di sostenibilità, a livello sia di impresa che di attività. Dovrebbero essere legate a solidi obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità, ad esempio indicatori fondamentali di prestazione in materia di tassonomia, e a un calendario in linea con la transizione, in quanto le cedole sono solitamente emesse subordinatamente al conseguimento e all'incentivazione delle prestazioni previste.

8.9. Gli strumenti di finanza sostenibile di cui ai punti da 3 a 7 possono essere utilizzati come obiettivi di prestazione e per rafforzare ulteriormente la credibilità delle obbligazioni legate alla sostenibilità.

Finanziamenti azionari e prestiti specializzati

8.10. Le imprese possono altresì emettere strumenti rappresentativi di capitale o prendere in considerazione soluzioni di prestito specializzate legate ad obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità a livello di impresa, di progetto o di attività economica. Per fissare tali obiettivi di prestazione si possono utilizzare approcci analoghi a quelli descritti sopra.

9. RACCOMANDAZIONE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E AGLI INVESTITORI DISPOSTI A FORNIRE FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE

Strumenti per fissare obiettivi di finanziamento della transizione e individuare progetti o imprese

9.1. Gli intermediari finanziari possono contribuire al finanziamento della transizione rispecchiando gli obiettivi di finanziamento della transizione nella loro strategia di prestito o di investimento.

9.2. Nel fissare gli obiettivi di transizione e nel definire approcci di finanziamento della transizione per portafogli e strategie di investimento o di prestito, gli intermediari finanziari possono:

a) prendere in considerazione le raccomandazioni alle imprese in merito alla determinazione del fabbisogno finanziario per la transizione e alla fissazione di obiettivi ([40]);

b) assicurarsi che l'approccio del finanziamento della transizione contribuisca alla transizione e alla decarbonizzazione dell'economia reale, tenga conto dei diversi punti di partenza delle imprese, applichi il principio della proporzionalità (in particolare alle PMI) e includa le pertinenti garanzie di salvaguardia climatiche e ambientali, in linea con la definizione di finanziamento della transizione di cui alla presente raccomandazione;

c) tradurre l'approccio del finanziamento della transizione in traguardi specifici relativi agli obiettivi climatici o ambientali, per tutte le classi di attività, che coprano tutti i tipi di finanziamenti e tutti i settori economici pertinenti per la transizione;

d) considerare la consulenza e l'impegno come aspetti importanti della strategia di finanziamento della transizione.

9.3. Gli investitori e i proprietari di attivi possono sviluppare approcci analoghi per i propri attivi.

9.4. Per rendere operative le strategie di investimento con approcci di finanziamento della transizione e individuare imprese e progetti che soddisfano gli obiettivi di transizione, gli intermediari finanziari e gli investitori possono ([41]):

a) utilizzare le informazioni fornite dalle imprese per stabilire gli obiettivi di transizione e il fabbisogno di finanziamento della transizione, compresi i piani di transizione e la rendicontazione societaria;

b) utilizzare le metodologie di decarbonizzazione previste nel contesto degli indici di riferimento climatici dell'UE, quali obiettivi di decarbonizzazione chiari da parte delle imprese e la limitazione di nuovi investimenti in attivi potenzialmente non recuperabili;

c) utilizzare il quadro e i criteri della tassonomia per individuare gli investimenti che sono ammissibili e che potrebbero diventare allineati alla tassonomia, se necessario mediante fasi intermedie seguendo un calendario compatibile con la transizione. Ad esempio, se necessario, considerare come primo passo il finanziamento di fasi della transizione che vadano oltre i livelli di prestazione definiti dal criterio «non arrecare un danno significativo» e, in un secondo momento l'allineamento ai criteri di contributo sostanziale, spiegati in un piano di transizione basato su attività;

d) utilizzare le informative e i prospetti che accompagnano l'emissione di obbligazioni o strumenti di capitale verdi, legati alla transizione e legati alla sostenibilità.

([40]) Considerando anche la sezione 2 dell'allegato.
([41]) La sezione 7 dell'allegato fornisce ulteriori suggerimenti su tali strumenti.

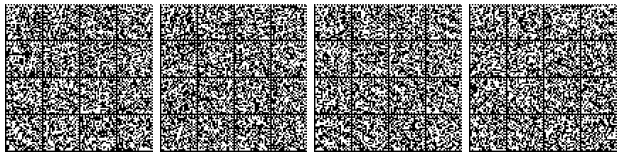

10. COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE CHE NECESSITANO DI FINANZIAMENTO DELLA TRANSIZIONE

10.1. Gli intermediari finanziari sono incoraggiati a dialogare con i clienti e le imprese beneficiarie degli investimenti in fase di transizione, in particolare laddove vi sia un fabbisogno significativo di finanziamenti della transizione.

10.2. Nel quadro della politica di impegno potrebbero essere definite le strategie di prestito o investimento potenzialmente adatte alle specifiche esigenze di finanziamento della transizione e le condizioni di ammissibilità al finanziamento nel contesto di tali strategie.

10.3. Nel dialogare con clienti e imprese beneficiarie degli investimenti, si potrebbero discutere i seguenti aspetti:

a) gli impatti, i rischi e le opportunità significativi in termini di sostenibilità e il modo in cui sono affrontati gli impatti e i rischi climatici e ambientali;

b) le modalità per determinare il contributo a un obiettivo climatico o ambientale e gli orizzonti temporali per i prestiti o gli investimenti;

c) i percorsi di transizione sottostanti, per garantire che la strategia di prestito o di investimento sia compatibile con la transizione;

d) se o in che modo è applicato il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e come vengono affrontati gli effetti negativi;

e) in che modo si terrà conto delle prestazioni in materia di sostenibilità, degli obiettivi e dei piani di transizione delle imprese, anche nella valutazione del rischio di attivi non recuperabili, e più in generale dei rischi fisici e di transizione.

11. SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO SPECIFICHE PER LA TRANSIZIONE

11.1. Oltre alle soluzioni generali di prestito e finanziamento, gli intermediari finanziari possono offrire soluzioni di finanziamento specifiche per la transizione a imprese o progetti con un fabbisogno significativo.

11.2. Ciò comprende, ad esempio, l'offerta di prestiti o di prodotti di finanziamento che possono contribuire a finanziare investimenti a sostegno della transizione sul campo, come quelli basati sugli aspetti seguenti:

a) investimenti allineati al regolamento (UE) 2020/852 che contribuiscono ad aumentare in modo significativo la quota di attività allineate alla tassonomia svolte da un'impresa;

b) indici di riferimento climatici dell'UE, qualora integrino scenari o percorsi scientificamente fondati;

c) piani di transizione credibili a livello di soggetto o di attività che attuano obiettivi scientificamente fondati;

d) obiettivi scientificamente fondati e credibili, laddove proporzionato, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e responsabilità;

e) la riduzione dell'impronta ambientale sulla base dei piani d'azione ambientali strategici dell'UE per l'economia circolare ([42]), la biodiversità ([43]) e l'inquinamento zero ([44]) e che sia in linea con detti piani;

f) una combinazione degli elementi sopra elencati, ad esempio laddove i piani di transizione integrino il fabbisogno di finanziamento della transizione determinato mediante la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell'UE.

11.3. Gli intermediari finanziari possono prendere in considerazione la possibilità di fissare incentivi per incoraggiare solidi risultati rispetto agli obiettivi di transizione dell'impresa, ad esempio ricompensando i progressi compiuti verso gli obiettivi di transizione o i criteri della tassonomia attraverso tassi di interesse allettanti sulla base, tra l'altro, di un rischio di transizione ridotto o di un miglioramento dei costi di finanziamento.

([42]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

([43]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].

([44]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE - Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

12. RISCHI FISICI E DI TRANSIZIONE

12.1. Gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati a valutare in che modo i loro obiettivi di transizione e di finanziamento della transizione si allineano alle loro strategie di gestione dei rischi e vi contribuiscono, al fine di affrontare i rischi finanziari derivanti dal disallineamento rispetto alla transizione.

12.2. In particolare gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati a:

a) tenere conto, nei quadri di gestione dei rischi e di impegno, delle previsioni delle controparti, quali gli obiettivi e i piani di transizione, comprensive di informazioni sulla loro credibilità e la rendicontazione annuale sui progressi compiuti;

b) prendere in considerazione il finanziamento di progetti di transizione potenzialmente in grado di ridurre gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sui rischi fisici e di transizione futuri, ad esempio seguendo gli orientamenti della tassonomia di adattamento ai cambiamenti climatici.

13. RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Piccole e medie imprese alla ricerca di finanziamenti della transizione

13.1. Se le piccole e medie imprese sono interessate a reperire finanziamenti della transizione, avranno bisogno di meccanismi proporzionati, date le loro dimensioni, la loro capacità amministrativa e le loro risorse, e sono pertanto incoraggiate a collaborare con gli intermediari finanziari e gli investitori al fine di valutare quali opzioni di finanziamento e quali servizi di sostegno siano disponibili.

13.2. Le piccole e medie imprese interessate a contribuire alla transizione potrebbero prendere in considerazione la possibilità di reperire finanziamenti per i loro investimenti legati alla transizione, che potrebbero essere investimenti immediati o futuri, ad esempio finalizzati a:

a) nuove tecnologie verdi;

b) il miglioramento delle attività economiche o degli attivi esistenti;

c) l'investimento in tecnologie abilitanti;

d) politiche di approvvigionamento verde (ad esempio energie rinnovabili);

e) attività che rendono più ecologiche le loro funzioni di sostegno, come quelle che aumentano l'efficienza energetica degli edifici, la locazione finanziaria o l'acquisto di veicoli elettrici, la decarbonizzazione dell'uso dei trasporti, un approvvigionamento alimentare più sostenibile ecc.

13.3. Le piccole e medie imprese quotate sono disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2464 e in futuro comunicheranno informazioni sulla sostenibilità in base a principi semplificati di rendicontazione. Le PMI che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, ma che sono interessate a comunicare le proprie informazioni chiave sulla sostenibilità, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare tali principi semplificati di rendicontazione o altri principi volontari di informativa adattati alle piccole e medie imprese a tal fine ([45]).

13.4. Le imprese di grandi dimensioni sono fortemente incoraggiate a sostenere in modo proporzionato le piccole e medie imprese presenti nella loro catena del valore interessate al finanziamento della transizione a valutare il fabbisogno di finanziamento della transizione e, se del caso, a ottenere informazioni chiave sulla sostenibilità, indipendentemente dal fatto che debbano ottemperare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

13.5. Se del caso, le imprese più grandi potrebbero anche cooperare con gli istituti di finanziamento per offrire condizioni di finanziamento e/o di acquisto favorevoli ai loro partner della catena del valore che necessitano di finanziamenti della transizione, in particolare le piccole e medie imprese in settori rilevanti per la transizione ([46]).

([45]) Ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464, la rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate (fatta eccezione per le microimprese) inizierà nel 2027 sulla base dell'esercizio finanziario 2026. Le PMI quotate potranno seguire principi distinti e proporzionati elaborati dal gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG).

([46]) Ad esempio, le imprese possono sostenere le PMI, a prescindere dal fatto che rientrino nell'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità obbligatoria, a utilizzare volontariamente gli strumenti di finanza sostenibile dell'Unione o altri strumenti scientificamente fondati per comunicare alle banche i loro progetti, obiettivi o piani di transizione per affrontare i rischi di transizione in modo trasparente e sostanziale.

14. SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

14.1. Le PMI hanno una capacità limitata di fornire informazioni dettagliate, pertanto gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati ad applicare il principio della proporzionalità nei rapporti con esse. Quando richiedono informazioni a partner della catena di valore che sono PMI, non dovrebbero chiedere più informazioni del necessario e dovrebbero invece dar prova di moderazione.

14.2. Gli intermediari finanziari sono incoraggiati a offrire programmi di istruzione e sensibilizzazione, servizi di consulenza o strumenti basati sul web per aiutare le piccole e medie imprese interessate al finanziamento della transizione ad aumentare la loro consapevolezza circa i rischi e le opportunità della transizione.

14.3. In tale contesto, le PMI interessate potrebbero ricevere supporto per valutare in modo semplice il loro fabbisogno di finanziamento della transizione.

14.4. Alle PMI potrebbero essere offerte soluzioni di finanziamento specifiche verdi e per la transizione che siano proporzionate e adatte all'uso e che ne incentivino la diffusione, tenendo conto del fatto che le tali imprese non quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 e al regolamento (UE) 2020/852.

15. RACCOMANDAZIONE AGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione le raccomandazioni riportate di seguito al fine di promuovere il finanziamento della transizione.

15.1. Gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare i partecipanti al mercato circa la necessità di finanziare investimenti a favore della transizione verde e le norme, i principi e le garanzie di salvaguardia esistenti che possono garantire la credibilità e l'integrità ambientale di tali investimenti. Potrebbero spiegare i vantaggi derivanti dall'utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell'UE a tal fine.

15.2. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare i partecipanti al mercato a utilizzare scenari di riferimento scientificamente fondati, che rispecchino i percorsi di decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi, come gli scenari a 1,5 °C dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) o del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC) con uno scostamento nullo o limitato, oppure percorsi a livello UE, nazionale o settoriale che fanno riferimento a tali scenari dell'AIE o dell'IPCC.

15.3. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare la cooperazione, nel quadro delle norme dell'UE e nazionali in materia di concorrenza, tra i partecipanti al mercato affinché condividano gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche nel fornire o nel cercare finanziamenti della transizione e nell'affrontare sfide comuni. Gli Stati membri potrebbero sfruttare il ruolo che le associazioni di categoria e altri organismi i cui poteri riposano sulla reputazione possono svolgere in questo ambito.

15.4. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare lo sviluppo di capacità in relazione agli strumenti e alle politiche di finanziamento della transizione, compresa la formazione dei funzionari pubblici, delle autorità di regolamentazione e dei professionisti del settore finanziario al fine di sostenere la progettazione di soluzioni e politiche di finanziamento legate alla transizione che rispecchino le dipendenze geografiche.

15.5. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare e promuovere prodotti e servizi innovativi di finanza sostenibile su misura per le PMI, tenendo conto del principio di proporzionalità.

15.6. Gli Stati membri potrebbero sostenere le piccole e medie imprese nella rendicontazione volontaria ai portatori di interessi, agli intermediari finanziari e agli investitori di informazioni finanziarie fondamentali sulla sostenibilità e sulla transizione, una circostanza questa che potrebbe aumentare la varietà di opzioni di finanziamento offerte alle PMI.

15.7. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare le banche multilaterali di sviluppo e le banche nazionali di promozione a sostenere tali sforzi offrendo assistenza tecnica.

15.8. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare iniziative tra banche locali e PMI finalizzate a sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e obiettivi di transizione credibili oppure, se del caso, piani di transizione per le piccole e medie imprese.

16. **RACCOMANDAZIONE ALLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA E ALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI**

Le autorità europee di vigilanza e le autorità nazionali competenti sono incoraggiate a intraprendere le seguenti azioni.

16.1. Prendere in considerazione la presente raccomandazione nel monitoraggio e nella vigilanza esercitata sui rischi di *greenwashing* legati alla transizione.

16.2. Tenere conto delle pertinenti informazioni previsionali incluse negli obiettivi di transizione, nei piani di transizione credibili o nelle informative in materia di tassonomia nel valutare i rischi finanziari associati alla transizione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

16.3. Sensibilizzare i soggetti sottoposti a vigilanza in merito alle modalità con cui il quadro normativo consente di utilizzare le informazioni previsionali delle controparti o delle imprese beneficiarie degli investimenti per valutare, gestire e monitorare i rischi fisici e di transizione.

16.4. Sviluppare le capacità con le autorità nazionali competenti in materia di finanziamento della transizione e incoraggiare un ambiente affidabile per il finanziamento della transizione in tutta l'UE.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023

Per la Commissione
Mairead MCGUINNESS
Membro della Commissione

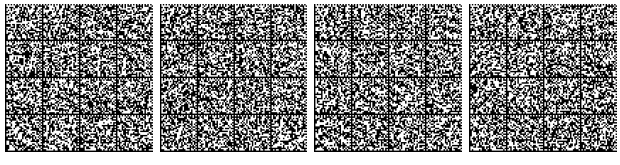

ALLEGATO

Il presente allegato accompagna la raccomandazione della Commissione sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile ([1]). Integra le raccomandazioni con considerazioni e illustrazioni più dettagliate a sostegno dell'uso volontario degli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell'UE per il finanziamento della transizione. Presenta varie opzioni e suggerimenti per assistere le imprese e gli enti finanziari nel fissare obiettivi di transizione, definire in maniera dettagliata e individuare i progetti di transizione e il fabbisogno di finanziamento associato, nonché raccogliere o erogare finanziamenti della transizione.

Indice

1. Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione 35
2. Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un'impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione 35
3. Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione 38
4. Metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE 38
5. Tassonomia dell'UE 39
   5.1. Possibili applicazioni della tassonomia dell'UE 39
   5.2. La tassonomia come strumento di transizione 40
   5.3. Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione 40
6. Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione 42
7. Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell'Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori 43

([1]) Raccomandazione della Commissione sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile [C(2023) 3844].

1. **Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione**

La nozione di finanza sostenibile riguarda il finanziamento sia di ciò che è già rispettoso dell'ambiente sia di ciò che è in transizione per raggiungere, nel tempo, simili livelli di prestazione.

La figura 1 mostra il rapporto tra la transizione da un lato e i finanziamenti generali e la finanza verde dall'altro e il modo in cui queste diverse forme di finanziamento potrebbero evolvere a breve, medio e lungo termine.

I *finanziamenti generali*, che non hanno obiettivi di sostenibilità, possono essere distinti dalla finanza verde e dal finanziamento della transizione e possono attualmente comprendere attività sia ad alto impatto che a basso impatto. Nel corso del tempo, con l'evolversi della transizione economica, le attività ad alto impatto dovranno operare la transizione diventando a basso impatto.

Il *finanziamento della transizione* mira a finanziare tale transizione e può comprendere sia i finanziamenti tramite utilizzo dei proventi sia i finanziamenti per finalità generali (aziendali). Nel breve termine il finanziamento della transizione spesso non porterà a miglioramenti all'altezza degli obiettivi di prestazione verdi. Tuttavia, a lungo termine, il finanziamento della transizione deve essere allineato agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE e sarà pertanto considerato verde o a basso impatto.

Figura 1 - Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione oggi e nel tempo

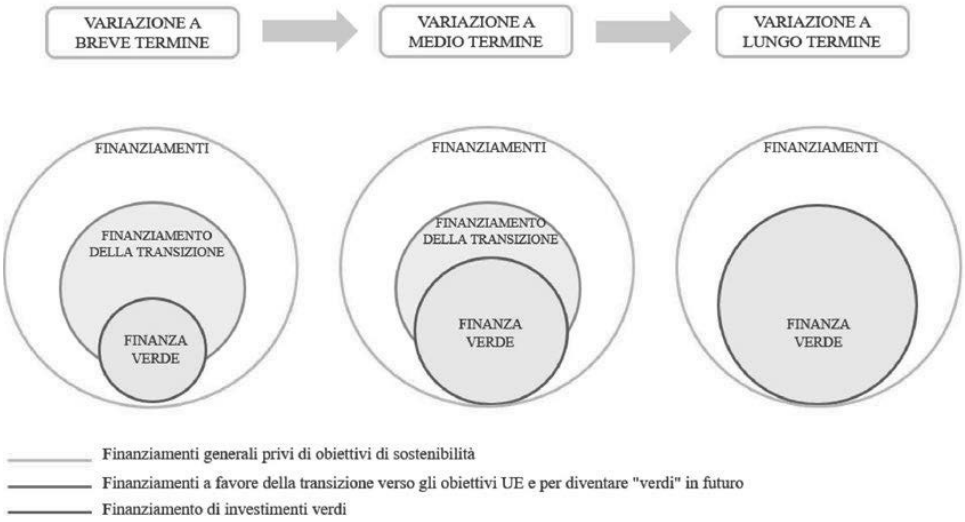

2. **Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un'impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione**

La presente sezione si riferisce ai punti 3 e 4 della raccomandazione della Commissione.

Le imprese possono stimare il loro fabbisogno di finanziamento della transizione sulla base dei propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità. Questi aspetti possono essere individuati mediante una valutazione della rilevanza seguendo l'approccio della doppia rilevanza.

Nel contesto di tale valutazione le imprese potrebbero utilizzare l'analisi degli scenari climatici e ambientali per orientare l'individuazione e la valutazione di rischi e opportunità fisici e di transizione rispetto a orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine. Sulla base dell'esito della valutazione della rilevanza ([2]), le imprese potrebbero fissare obiettivi di transizione e stabilire il fabbisogno e gli impegni di finanziamento della transizione, se del caso.

([2]) Una questione in materia di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti sostanziali, effettivi o potenziali, positivi o negativi generati dall'impresa sulle persone o sull'ambiente a breve, medio e lungo termine. Una questione in materia di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell'impatto comprende sia gli impatti causati dall'impresa o ai quali quest'ultima ha contribuito, sia gli impatti direttamente legati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'impresa attraverso le sue relazioni commerciali. Una questione di sostenibilità potrebbe essere significativa anche da un punto di vista finanziario, ad esempio se il rischio di sostenibilità si concretizza attraverso attivi non recuperabili.

La figura 2 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per valutare come stabilire il fabbisogno di finanziamenti della transizione in caso di impatti sostanziali e il fabbisogno di finanziamento per affrontare gli impatti esigui o residui.

Figura 2 – Come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un'impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione e, di conseguenza, nel fabbisogno di finanziamento della transizione

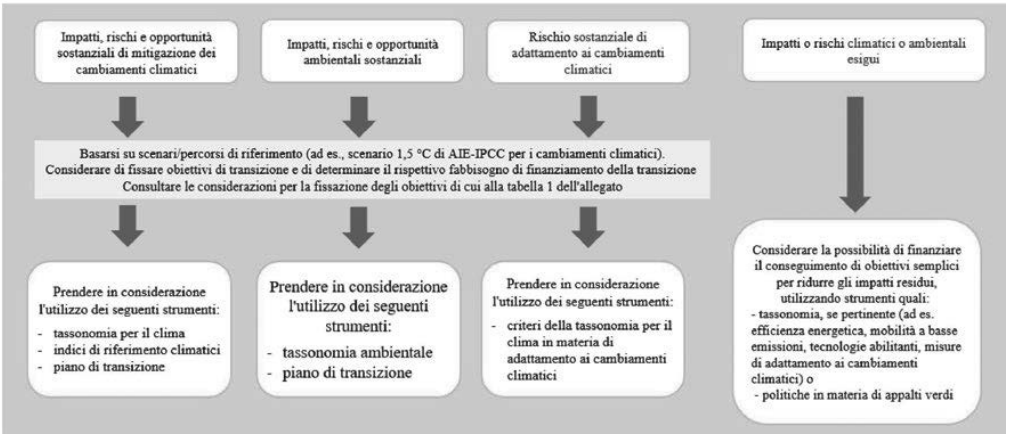

Nel pianificare la transizione e definire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione, le imprese sono incoraggiate a valutare la possibilità di fissare **obiettivi di transizione** sulla base di **percorsi di transizione** pertinenti che siano compatibili con la transizione, tenendo conto del tipo di impatti e di altri fattori quali la gravità, le dimensioni, la portata e l'irrimediabilità di tali impatti. Le imprese possono avvalersi delle norme e degli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione a tal fine (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

Le imprese sono incoraggiate a formulare le seguenti considerazioni su come impatti, rischi e opportunità diversi possano rispecchiarsi negli obiettivi di transizione e nel corrispondente fabbisogno di finanziamento della transizione.

Tabella 1.

Considerazioni generali per la fissazione di obiettivi climatici e ambientali in caso di impatti sostanziali

1)	prendere in considerazione quadri di riferimento credibili per orientare la metodologia utilizzata per questo processo, tra cui: — analisi di scenari scientificamente fondati e percorsi settoriali globali, unionali o nazionali relativi a un aumento della temperatura di 1,5 °C con uno scostamento limitato o nullo, che facciano riferimento a iniziative del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC), dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) oppure ad altre iniziative private credibili e scientificamente fondate. Prendere in considerazione scenari che riflettano il contesto specifico dell'impresa in termini di ubicazione geografica e attività economiche; — il quadro normativo dell'Unione in materia di finanza sostenibile esistente, compresi il regolamento sulla tassonomia e la metodologia degli indici di riferimento climatici dell'UE (cfr. le sezioni da 3 a 5 del presente allegato); — i piani d'azione ambientali strategici dell'Unione per l'economia circolare ([3]), la biodiversità ([4]) e l'inquinamento zero ([5]);

([3]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

([4]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].

([5]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE — Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

— consultare i percorsi di transizione UE qualitativi definiti dalla Commissione ([6]) per gli aspetti legati al clima al momento di valutare le difficoltà legate alla transizione e le migliori tecnologie disponibili in un settore pertinente;

2) considerare la possibilità di fissare obiettivi di transizione che siano circoscritti nel tempo, scientificamente fondati e attuabili per garantirne la credibilità;

3) considerare la possibilità di scomporre tali obiettivi a livello di attività e prodotto e individuare le leve chiave a livello di attività, comprese le risorse finanziarie, per garantire che tali obiettivi siano resi operativi;

4) se del caso, con riferimento al punto 3), considerare la possibilità di specificare le leve previste per la decarbonizzazione e i loro contributi quantitativi complessivi per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché le azioni chiave previste, comprese le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi dell'impresa e l'adozione di nuove tecnologie da parte di quest'ultima;

5) considerare la possibilità di definire parametri rispetto ai quali misurare e monitorare l'attuazione degli obiettivi di transizione, quali l'efficacia delle azioni, i progressi compiuti nel tempo e il coinvolgimento dei portatori di interessi;

6) considerare la possibilità di specificare in che modo i processi di pianificazione aziendale e finanziaria e il quadro di gestione dei rischi tengono conto degli obiettivi di transizione;

7) considerare l'integrità ambientale complessiva degli obiettivi di transizione, senza sacrificare un obiettivo a favore di un altro e considerare la possibilità di fare ricorso al principio «non arrecare un danno significativo», conformemente al regolamento sulla tassonomia a tal fine. Valutare inoltre la possibilità di rispettare le garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro;

8) considerare la possibilità di adottare misure destinate a garantire la trasparenza degli obiettivi e della base su cui sono stati fissati, al fine di incoraggiare gli investitori e gli intermediari finanziari a tenerne conto nel finanziare la transizione. Ad esempio, prendere in considerazione la possibilità di definire in maniera dettagliata gli obiettivi nel quadro di un piano di transizione affidabile per aumentare la credibilità del loro conseguimento, che rispecchi le dipendenze esterne ([7]) di tutti i siti in cui opera l'impresa;

9) valutare la possibilità di garantire l'esistenza di un processo di governance affidabile volto a sostenere l'attuazione degli obiettivi di transizione e la vigilanza sugli stessi, comprendente:

   a) approvazione degli obiettivi di transizione da parte degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza dell'impresa;

   b) definizione di buoni controlli interni, tra cui una chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità per il controllo e l'attuazione delle azioni a sostegno dell'attuazione di tali obiettivi di transizione;

   c) relazioni periodiche agli organi di gestione in merito all'attuazione degli obiettivi di transizione;

10) prendere in considerazione, se del caso, il ricorso a garanzie e verifiche di terzi per rendere più credibili gli obiettivi di transizione, il processo che ha portato alla loro definizione e il seguito che verrà dato loro.

Tabella 2.

Considerazioni in merito a semplici obiettivi di miglioramento in caso di impatti non sostanziali

1) nel caso di imprese la cui attività economica principale ha un basso impatto potrebbe essere possibile ridurre gli impatti residui eventualmente esistenti nelle funzioni di sostegno (ad esempio efficienza energetica degli uffici, emissioni relative ai trasporti o alla mobilità, acquisto di energie rinnovabili, inverdimento dell'approvvigionamento alimentare ecc.);

2) se del caso, prendere in considerazione:

   a) semplici obiettivi di miglioramento per investire nell'efficienza energetica degli edifici, riducendo in modo significativo le emissioni derivanti dall'uso di energia elettrica o riscaldamento e investimenti analoghi, in particolare attraverso attività abilitanti contemplate dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia);

   b) una politica in materia di appalti incentrata su considerazioni di sostenibilità.

([6]) I percorsi di transizione UE elaborati dalla Commissione sono disponibili all'indirizzo (pagina in inglese): https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_it.

([7]) La dipendenza dell'impresa da fattori esterni nelle diverse aree geografiche ai fini dell'attuazione del suo piano di transizione a livello di soggetto, ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.

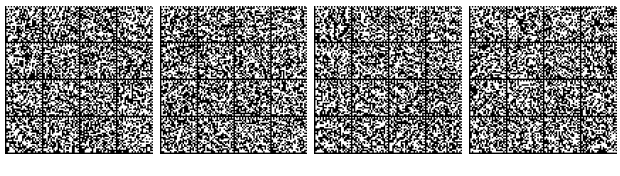

3. **Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione**

Gli strumenti di finanza sostenibile, in particolare la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell'UE, nonché piani di transizione credibili possono essere utilizzati per sostenere la definizione degli obiettivi di transizione e articolare le esigenze specifiche di finanziamento della transizione a livello di impresa e di attività economiche. I finanziamenti per la transizione possono quindi essere reperiti mediante obbligazioni, prestiti, finanziamenti azionari o finanziamenti specializzati verdi o legati alla sostenibilità.

La figura 3 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per definire in maniera dettagliata e raccogliere finanziamenti della transizione.

Figura 3 - Opzioni per definire in maniera dettagliata il fabbisogno di finanziamento della transizione e raccogliere il finanziamento della transizione

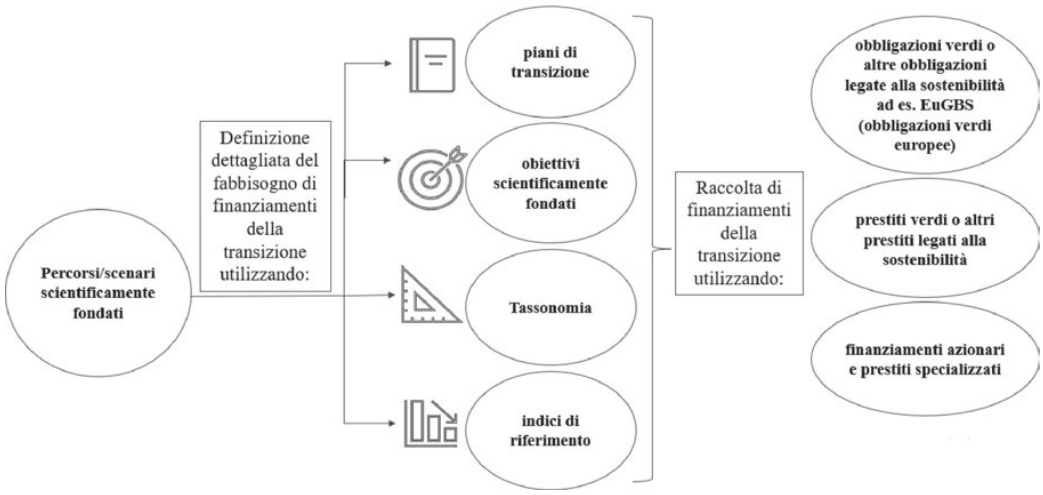

4. **Metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE**

La presente sezione fa riferimento al punto 5 della raccomandazione della Commissione.

Qualora non esistano percorsi o tabelle di marcia specifici/specifiche per settore, scientificamente fondati, le imprese potrebbero prendere in considerazione le metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE e utilizzarle in modo da garantire l'allineamento con lo scenario a 1,5 °C dell'AIE o dell'IPCC.

Laddove esistano scenari e percorsi specifici per settore scientificamente fondati, le imprese potrebbero valutare se il loro utilizzo consenta loro di soddisfare anche le norme minime degli indici di riferimento climatici dell'UE.

Le emissioni sul mercato dei capitali delle imprese che rispettano le norme minime delle metodologie degli indici di riferimento climatici e che dimostrano tale circostanza (ad esempio attraverso un piano di transizione credibile considerando le norme e gli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione) hanno maggiori possibilità di essere incluse in portafogli che seguono gli indici di riferimento climatici dell'UE.

Norme minime degli indici di riferimento climatici

Gli indici di riferimento climatici dell'UE si basano su una serie di criteri volti a garantire un percorso di transizione per i portafogli compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile ([8]). Le norme minime per l'obiettivo e la traiettoria di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici impongono una riduzione annua minima del 7 % dell'intensità di gas a effetto serra o un obiettivo di riduzione delle emissioni assolute di gas a effetto serra ([9]).

([8]) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, articoli da 6 a 12.

([9]) Gli obblighi minimi sono fissati negli articoli da 7 a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.

Per ogni anno in cui gli obiettivi non vengono conseguiti, gli obiettivi non raggiunti dovrebbero essere compensati, adeguandoli verso l'alto nella traiettoria di decarbonizzazione per l'anno successivo.

Ove possibile, prendere in considerazione la possibilità di dimostrare emissioni medie inferiori rispetto a soggetti di pari livello ed evitare i fattori di esclusione specifici di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.

Attribuzione di un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Alle emissioni sul mercato dei capitali delle imprese può essere attribuita una ponderazione maggiore in un indice di riferimento che segue gli indici di riferimento climatici dell'UE, se l'impresa emittente è in grado di dimostrare di aver fissato e pubblicato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'emittente dei titoli costitutivi pubblica in maniera coerente e accurata le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3;

b) l'emittente dei titoli costitutivi ha ridotto l'intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % all'anno per almeno tre anni consecutivi.

5. **Tassonomia dell'UE**

La presente sezione fa riferimento al punto 6 della raccomandazione della Commissione.

5.1. Possibili applicazioni della tassonomia dell'UE

Le imprese possono utilizzare la tassonomia come strumento per il finanziamento della transizione per pianificare la transizione delle loro attività economiche e stanziare gli investimenti necessari a favore della transizione. In tale contesto, la tassonomia può essere utilizzata per classificare gli investimenti sostenibili, misurare le prestazioni climatiche o ambientali correnti e pianificate, fissare e comunicare obiettivi, nonché definire dettagliatamente obiettivi legati alla tassonomia nei piani di transizione.

Figura 4 - Possibili applicazioni della tassonomia

5.2. La tassonomia come strumento di transizione

Definendo le attività economiche ecosostenibili, e non le imprese, la tassonomia consente a queste ultime di operare la transizione aumentando gradualmente la loro quota di attività ecosostenibili.

La figura 5 illustra in che modo un'impresa può effettuare gradualmente la transizione delle proprie attività, in questo caso le attività svolte negli stabilimenti produttivi, e investire per aggiornarle e aumentare così la quota di attività verdi in futuro. I piani di transizione basati sulle attività possono costituire l'elemento fondante di una strategia di transizione a livello di soggetto.

Figura 5 - La tassonomia come strumento di transizione

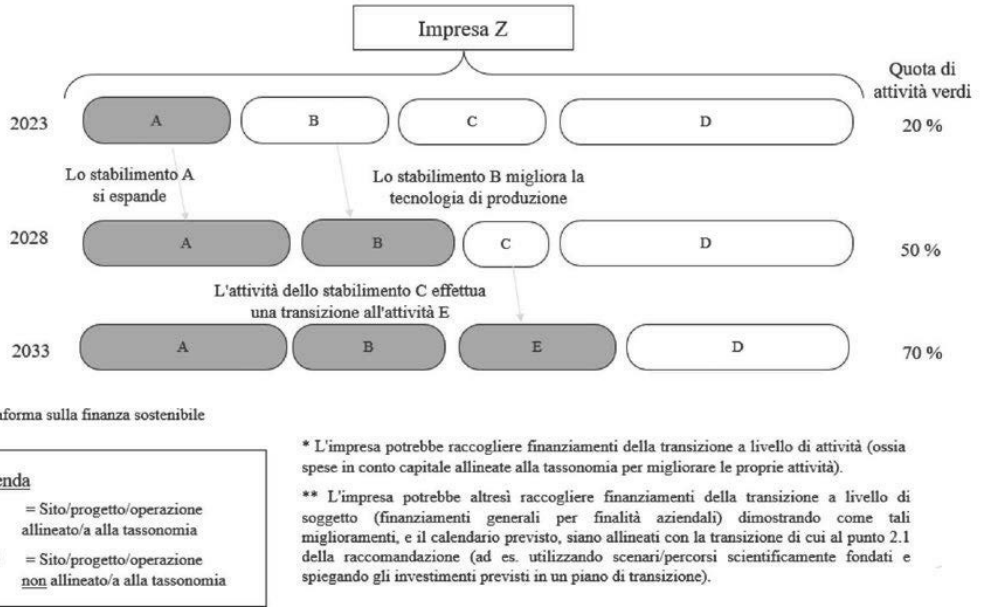

Fonte: piattaforma sulla finanza sostenibile

Legenda
= Sito/progetto/operazione allineato/a alla tassonomia
= Sito/progetto/operazione non allineato/a alla tassonomia

* L'impresa potrebbe raccogliere finanziamenti della transizione a livello di attività (ossia spese in conto capitale allineate alla tassonomia per migliorare le proprie attività).

** L'impresa potrebbe altresì raccogliere finanziamenti della transizione a livello di soggetto (finanziamenti generali per finalità aziendali) dimostrando come tali miglioramenti, e il calendario previsto, siano allineati con la transizione di cui al punto 2.1 della raccomandazione (ad es. utilizzando scenari/percorsi scientificamente fondati e spiegando gli investimenti previsti in un piano di transizione).

5.3. Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione

Le imprese possono utilizzare la tassonomia per definire il loro fabbisogno di finanziamento della transizione a livello di attività.

La tassonomia non prescrive il termine entro il quale un'impresa dovrebbe allineare le proprie attività ai suoi criteri. Lascia piuttosto agli operatori del mercato la flessibilità di utilizzare i calendari dei propri percorsi di transizione scientificamente fondati. Le imprese possono fare riferimento ai criteri della tassonomia nel fissare i loro obiettivi climatici e ambientali e, se tali obiettivi sono allineati alla transizione e il loro conseguimento è credibile, dette imprese possono reperire finanziamenti della transizione per attuarli.

La figura 6 illustra com'è possibile usare la tassonomia a questo scopo, indicando le opzioni che possono essere prese in considerazione nella sequenza indicata, considerando innanzitutto la fattibilità delle opzioni più ambiziose.

Figura 6 - Utilizzo della tassonomia dell'UE per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione

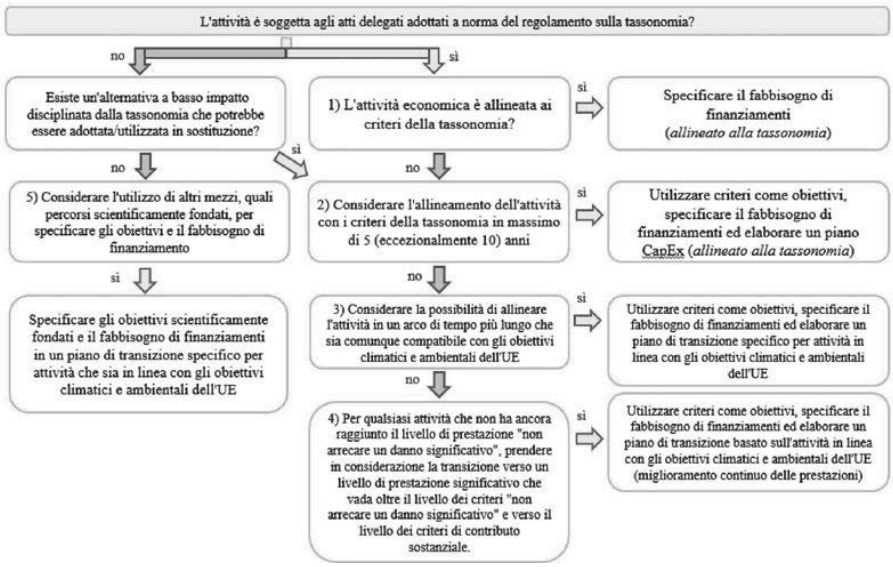

1) Finanziamento di attività economiche già allineate alla tassonomia

Se un'attività economica è già allineata alla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l'eventuale fabbisogno attuale e futuro di finanziamenti per mantenere l'allineamento anche in futuro.

2) Investimenti allineati alla tassonomia

Se un'attività economica è ammissibile alla tassonomia ma non ancora allineata ad essa, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di allinearla ai criteri di vaglio tecnico della tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni ([10]). Specificare gli investimenti a favore della transizione necessari per conseguire tali obiettivi in un piano delle spese in conto capitale (CapEx). Tali spese in conto capitale sono considerate investimenti allineati alla tassonomia.

3) Investimenti allineati alla tassonomia su un arco di tempo più lungo

Qualora l'allineamento alla tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni non sia fattibile, è possibile prendere in considerazione la possibilità di allineare un attivo o un'attività economica ai criteri di prestazione della tassonomia associati su un orizzonte temporale più lungo che sia comunque compatibile con la transizione. Gli investimenti a favore della transizione che raggiungeranno l'allineamento alla tassonomia soltanto in un arco di tempo più lungo rispetto ai cinque (eccezionalmente dieci) anni riconosciuti nel quadro del regolamento delegato (UE) 2021/2178 potrebbero essere accompagnati da un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, che giustifichi l'orizzonte temporale più esteso per il conseguimento degli obiettivi ([11]) ed evidenzi il modo in cui l'allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, i traguardi potrebbero essere allineati agli obiettivi e ai traguardi della politica ambientale internazionale e dell'Unione, compresi quelli relativi alla protezione e al ripristino sostenibili delle risorse idriche e marine, all'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

([10]) Conformemente all'atto delegato sulle informative in materia di tassonomia, il termine per conseguire l'allineamento alla tassonomia può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell'attività economica e dell'aggiornamento in questione, fino a un massimo di dieci anni.

([11]) La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.

4) Investimenti per una transizione che vada oltre i livelli del criterio «non arrecare un danno significativo» per la mitigazione dei cambiamenti climatici in una prima fase

Qualora gli investimenti per conseguire un contributo sostanziale entro cinque (eccezionalmente dieci) anni non siano attualmente fattibili, le imprese le cui attività al momento non soddisfano il criterio «non arrecare un danno significativo» della tassonomia potrebbero prendere in considerazione di migliorare le prestazioni ambientali di tali attività per raggiungere livelli superiori a quelli definiti dal principio «non arrecare un danno significativo» entro un arco di tempo sufficientemente breve da essere compatibile con la transizione ([12]). Per gli investimenti a favore della transizione che, come primo passo nel contesto della transizione, migliorano le prestazioni andando oltre quanto richiesto da detto criterio della tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di accompagnare detti investimenti con un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, spiegando il motivo per cui tale fase intermedia è necessaria e il modo in cui l'allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.

Il piano potrebbe dimostrare: i) in che modo l'attività effettuerà la transizione con un miglioramento significativo delle prestazioni andando oltre il livello del criterio «non arrecare un danno significativo» e verso quello dei criteri di contributo sostanziale; e ii) in che modo il miglioramento continuo delle prestazioni climatiche o ambientali garantirà che siano evitati danni significativi in futuro, man mano che l'economia si avvicinerà alla neutralità climatica e che anche i livelli di tolleranza per i danni considerati significativi evolveranno.

5) Investimenti specificati con altri mezzi nel piano di transizione per attività

Per le attività economiche ad alto impatto non ancora contemplate dagli atti delegati della tassonomia e per le quali non esistono alternative a basso impatto contemplate dal regolamento sulla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di altri mezzi, quali percorsi scientificamente fondati, per specificare gli obiettivi e il fabbisogno di finanziamenti.

6) Investimenti per operare la transizione di attività a basso impatto ambientale

Per le attività economiche a basso impatto, che non sono pertanto contemplate dalla tassonomia, le imprese possono prendere in considerazione l'utilizzo dei pertinenti criteri della tassonomia per affrontare gli impatti residui ad esempio attraverso investimenti a sostegno dell'efficienza energetica degli edifici, della mobilità a basse emissioni, delle tecnologie abilitanti ecc.

6. **Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione**

La presente sezione fa riferimento al punto 8 della raccomandazione della Commissione.

Le imprese possono prendere in considerazione la possibilità di utilizzare uno o più strumenti di finanziamento legati alla transizione per raccogliere finanziamenti della transizione, quali tipi specifici di prestiti o emissioni sul mercato dei capitali con caratteristiche specifiche. La tabella 3 fornisce dettagli a tal fine.

Tabella 3.

Esempi di strumenti di prestito o di finanziamento del mercato dei capitali per raccogliere finanziamenti della transizione

Prestiti verdi e altri prestiti legati alla sostenibilità	1) Finanziare progetti o investimenti mediante un prestito con una finalità di transizione specifica (impiego di proventi), ad esempio prestiti per migliorare gli attivi o effettuare nuovi investimenti che consentiranno una produzione a basse emissioni di carbonio o prestazioni ambientali significativamente migliori. Ad esempio: — prestiti per finanziare progetti di transizione che hanno un piano di transizione credibile basato sulle attività o rientrano nel contesto di un piano di transizione credibile a livello di soggetto ([13]); — prestiti per finanziare attività economiche ammissibili nell'ambito della tassonomia e raggiungere l'allineamento alla tassonomia nell'arco di cinque (eccezionalmente dieci) anni;

([12]) La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.

([13]) Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

	— obiettivi scientificamente fondati e credibili, laddove proporzionato, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e responsabilità; — prestiti per finanziare altri investimenti a favore della transizione nelle attività di cui al punto 2.2 della presente raccomandazione; — definire solidi indicatori di prestazione ambientale per finanziare gli investimenti aziendali inclusi in un piano di transizione; 2) cercare prestiti per finalità (aziendali) generali legate a miglioramenti della sostenibilità complessiva in linea con la transizione di cui al punto 2.1. Ad esempio: — prestiti con obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare investimenti a favore della transizione che siano in linea con percorsi di transizione scientificamente fondati; — prestiti con obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare investimenti a favore della transizione basati sulla quota complessiva di allineamento alla tassonomia da conseguire; — prestiti per finanziare investimenti a favore della transizione basati su un piano di transizione credibile con obiettivi di prestazione fondamentali.
Obbligazioni verdi e altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile	1) Prendere in considerazione l'**emissione di obbligazioni per una finalità di transizione specifica** dimostrando l'impiego di proventi. Ad esempio emettere un'obbligazione conformemente al regolamento sulle obbligazioni verdi europee per finanziare investimenti a favore della transizione di attività economiche ammissibili alla tassonomia e che raggiungeranno l'allineamento alla tassonomia entro cinque (eccezionalmente dieci) anni; 2) considerare la possibilità di emettere un'**obbligazione legata a un obiettivo di prestazione in materia di transizione** dell'impresa (ad esempio un'obbligazione legata alla sostenibilità) utilizzando la tassonomia, piani di transizione credibili a livello di soggetto ([14]) e di attività, oppure obiettivi scientificamente fondati e credibili laddove proporzionato; inoltre: — definire obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare gli investimenti aziendali sostanziali inclusi in un piano di transizione; — nel contesto di un'obbligazione legata alla sostenibilità, le imprese sono invitate ad associare legare i loro requisiti di sostenibilità a un obiettivo basato sulla tassonomia o a un obiettivo legato agli indici di riferimento climatici dell'UE; — può essere incluso il finanziamento di investimenti a favore della transizione definiti mediante obiettivi basati sulla tassonomia; 3) considerare la possibilità di utilizzare il **modello di informativa volontaria previsto dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee** per fornire informazioni standardizzate agli investitori e agli intermediari finanziari per le emissioni di obbligazioni che non rispettano la norma per le obbligazioni verdi europee.
Finanziamento con fondi propri	Se le **emissioni di capitale proprio** costituiscono uno strumento di finanziamento adeguato, prendere in considerazione la possibilità di utilizzare criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità.
Finanziamenti specializzati	Prendere in considerazione **finanziamenti specializzati** quali la locazione finanziaria, le soluzioni finanziarie strutturate, il finanziamento di progetti e gli strumenti finanziari misti, utilizzando criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità.

7. **Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell'Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori**

La presente sezione fa riferimento al punto 9 della raccomandazione della Commissione.

Gli intermediari finanziari e gli investitori disposti a fornire finanziamenti della transizione per sostenere la transizione dell'economia reale potrebbero utilizzare strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione. La tabella 4 fornisce ulteriori dettagli al riguardo.

([14]) Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

Tabella 4.

Come utilizzare gli strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione

Considerare la possibilità di utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell'UE per fissare obiettivi di transizione del portafoglio e individuare le imprese opportune	Utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell'UE per fissare obiettivi di decarbonizzazione: considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell'UE per perseguire strategie di decarbonizzazione e investire in un portafoglio di imprese con obiettivi climatici e fabbisogni di finanziamento della transizione diversi. Creare prodotti finanziari che riproducano le metodologie degli indici di riferimento di cui sopra ([15]); gli amministratori di indici di riferimento sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese sulla base degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalle imprese stesse; considerare la possibilità di utilizzare le metodologie degli indici di riferimento per valutare sistematicamente gli strumenti di finanziamento e i portafogli e progettare traiettorie dei portafogli verso la neutralità climatica con norme minime per la decarbonizzazione su base annua. Utilizzare le metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti: considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell'UE o altri indici di riferimento ambientali, sociali e di governance (ESG) scientificamente fondati per individuare le imprese che attuano la transizione in modo compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile; considerare la possibilità di utilizzare indici di riferimento che consentano agli amministratori di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che presentano un percorso e un piano di transizione scientificamente fondati; gli intermediari finanziari e gli investitori possono utilizzare criteri di esclusione dalle metodologie degli indici di riferimento climatici dell'UE, se del caso, per escludere attività economiche o metodi di produzione dannosi da un punto di vista economico o sociale, così come quelli che arrecano altrimenti un danno significativo a qualsiasi obiettivo climatico o ambientale.
Considerare la possibilità di utilizzare la tassonomia per fissare obiettivi a livello di portafoglio e individuare le imprese pertinenti	**Utilizzare i criteri della tassonomia per fissare obiettivi climatici e ambientali a livello di portafoglio:** considerare la possibilità di utilizzare i criteri e le informative della tassonomia per fissare obiettivi e monitorare i progressi nel tempo a livello di portafoglio e, nel caso dei proprietari di attivi, per l'allocazione complessiva degli attivi; considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia per monitorare la quota di investimenti ammissibili alla tassonomia, la quota di investimenti allineati alla tassonomia e i progressi compiuti verso l'allineamento ai criteri della tassonomia; subordinatamente alla disponibilità di dati, considerare la possibilità di utilizzare il coefficiente di attivi verdi e il coefficiente di investimenti verdi basati sulla tassonomia per fissare obiettivi specifici per settore a livello di portafoglio verso i quali la media del portafoglio può convergere durante la transizione. Ad esempio le banche possono utilizzare il coefficiente di attivi verdi e le emissioni assolute di carbonio nei pertinenti portafogli o l'efficienza energetica media di un portafoglio ipotecario per elaborare obiettivi di riduzione delle emissioni o un obiettivo di efficienza energetica e traguardi intermedi;

([15]) Gli indici di riferimento prevedono un requisito di decarbonizzazione di base del 30 % per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e del 50 % per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, un requisito di decarbonizzazione del 7 % su base annua, l'inclusione delle emissioni dell'ambito 3, vincoli all'allocazione in titoli azionari per garantire che la rappresentanza delle industrie corrisponda a quella dell'indice di riferimento standard (evitare distorsioni nel settore).

	considerare la possibilità di utilizzare la quota di entrate, spese in conto capitale o spese operative previste relative alla transizione delle imprese che saranno allineate alla tassonomia entro cinque (eccezionalmente dieci) anni (ma che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 per essere riconosciute immediatamente come spese in conto capitale allineate alla tassonomia) come coefficiente di attivi verdi futuri o pianificati, laddove questi ultimi siano corroborati da un piano di transizione credibile; parametri analoghi potrebbero essere concepiti anche per le attività non ammissibili alla tassonomia che sono oggetto di un piano di transizione credibile. **Utilizzare le informative della tassonomia per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti:** considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia da parte delle imprese in merito a ricavi ammissibili alla tassonomia e allineati alla tassonomia, spese in conto capitale e, se del caso, spese operative, al fine di integrare altri dati aziendali per individuare progetti di transizione; nel caso dei progetti ammissibili alla tassonomia, considerare la possibilità di utilizzare le informative obbligatorie e, se disponibili, quelle volontarie in materia di tassonomia nelle informative societarie o nei piani di transizione a livello di soggetto o specifici per attività, per individuare i progetti con obiettivi di finanziamento della transizione che fissano obiettivi legati a: — allineamento alla tassonomia, al fine di soddisfare i criteri della tassonomia in fasi o su un arco temporale definito; — elementi dei criteri della tassonomia, quali il «non arrecare un danno significativo», che garantiscono miglioramenti significativi delle prestazioni; — verificare l'esistenza o meno di piani di transizione specifici per attività, al fine di garantire che gli obiettivi di tali progetti siano in linea con la transizione verso un'economia sostenibile; — nel caso di attività economiche non contemplate negli atti delegati adottati a norma del regolamento sulla tassonomia, utilizzare i principi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento come guida per le condizioni minime affinché un'attività possa essere presa in considerazione per il finanziamento della transizione.
Considerare la possibilità di utilizzare l'informativa societaria ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità per selezionare imprese con obiettivi ed esigenze di transizione specifici	Considerare la possibilità di utilizzare **parametri comuni nei piani di transizione**, sia a livello di soggetto che a livello di attività, per individuare sistematicamente il fabbisogno di finanziamento della transizione in determinati settori, sulla base delle metriche finanziarie e dei piani di investimento che le imprese comunicano, ad esempio: — obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per le emissioni degli ambiti 1 e 2 e, nella misura del possibile, anche per le emissioni significative dell'ambito 3; — allineamento alla tassonomia e piani di allineamento per le attività economiche nei settori ad alto impatto; — spese in conto capitale per finanziare le fasi di transizione con riferimento ai principali parametri di sostenibilità utilizzati (ad esempio spesa in conto capitale basata sulla tassonomia); — credibilità degli obiettivi di transizione sulla base delle azioni e delle leve che le imprese intendono utilizzare per conseguirli e della loro dipendenza da fattori esterni ([16]), costi previsti di transizione; — i rischi legati alla transizione e il modo in cui i potenziali obiettivi di transizione possono ridurre tali rischi nel corso del tempo; — esposizione a opportunità finanziarie legate al clima (ad esempio in % rispetto al portafoglio complessivo/all'attività di sottoscrizione); — emissioni finanziate attuali e previste in tutti i settori, in tutte le zone geografiche e sui vari archi temporali; — parametri di allineamento del portafoglio (ad esempio media ponderata dell'intensità di carbonio, aumento implicito della temperatura, emissioni finanziate rispetto a un indice di riferimento scientificamente fondato, di uso comune).

([16]) Ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.

	Considerare la possibilità di utilizzare le **informative sui piani di transizione** per individuare imprese o progetti specifici con chiari obiettivi di decarbonizzazione che attualmente operano con emissioni elevate ma dispongono di piani di transizione credibili per ridurle nel tempo che consentiranno la decarbonizzazione del portafoglio allo stesso ritmo delle imprese beneficiarie degli investimenti. Considerare la possibilità di utilizzare **le norme e gli orientamenti** nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità), se disponibili, al fine di prendere in considerazione le prestazioni climatiche e ambientali di un'impresa, il suo punto di partenza e il percorso di transizione individuale, per integrare le informazioni sugli obiettivi di transizione, sui piani di transizione e sui dati di rendicontazione finanziaria.
Considerare la possibilità di utilizzare le informative e i prospetti che accompagnano l'emissione di obbligazioni o azioni verdi, di transizione e legate alla sostenibilità	Considerare la possibilità di utilizzare le **informazioni fornite dagli emittenti di obbligazioni verdi, obbligazioni legate alla sostenibilità o altre obbligazioni** con caratteristiche di finanziamento della transizione per selezionare gli investimenti con l'integrità ambientale e il livello di ambizione che un investitore sta cercando. Considerare la possibilità di utilizzare il grado elevato di trasparenza previsto dal **regolamento sulle obbligazioni verdi europee** per selezionare progetti per il finanziamento della transizione per i quali l'integrità ambientale sia garantita dalla tassonomia. La maggiore trasparenza sull'utilizzo dei proventi aumenta la credibilità e l'affidabilità di tali investimenti, in particolare se sono collegati alle soglie o agli obiettivi di sostenibilità fissati dall'impresa e comunicati nelle sue informative societarie. Considerare la possibilità di utilizzare il **grado elevato di trasparenza** offerto dagli emittenti **utilizzando i modelli di informativa volontaria** per gli emittenti che utilizzano norme diverse rispetto a quelle previste dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per selezionare progetti per il finanziamento della transizione che siano in linea con la transizione verso un'economia sostenibile. Considerare di utilizzare le **informazioni sugli obiettivi della transizione** o sulle esigenze di finanziamento della transizione incluse nei prospetti per le emissioni da parte delle imprese in fase di transizione per valutare i rischi e le caratteristiche di sostenibilità di un'emissione unitamente ad altri rischi e benefici finanziari del progetto ([17]).

([17]) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali [COM(2022) 762 final] contribuisce alla trasparenza imponendo l'inclusione di informazioni sulla sostenibilità nei prospetti delle emissioni che si dichiarano sostenibili.

23CE2132

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1426 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP) è registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria e della classe 2.5. Pasta alimentare di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([3]).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 103 del 20.3.2023, pag. 17.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

23CE2133

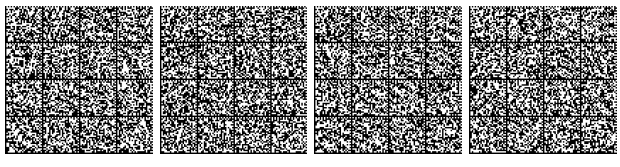

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1427 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2023

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
Fogli laminati piatti di acciai non legati, di larghezza compresa fra 1 060 e 1 250 mm, presentati avvolti su bobine. I fogli hanno diversi rivestimenti su ciascun lato. Il rivestimento a contatto con l'acciaio è di alluminio-zinco (i fogli sono galvanizzati per immersione a caldo e lo spessore di uno strato di Zn-Al su entrambe le facce è di circa 4 µm). Tale rivestimento conferisce all'acciaio una maggiore resistenza alla corrosione atmosferica. I fogli sono successivamente preverniciati. Essi sono rivestiti su un lato con un primer polimerico (di spessore di circa 5 µm) e una vernice polimerica di superficie (di spessore di circa 16 µm). Sull'altro lato è apposta una vernice polimerica epossidica (di spessore di circa 5 µm). I fogli sono impiegati nell'industria delle costruzioni.	7210 70 80	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XV, dalla nota 1 k) del capitolo 72 nonché dal testo dei codici NC 7210, 7210 70 e 7210 70 80. Considerate le loro caratteristiche e proprietà oggettive, le merci soddisfano i requisiti della voce 7210, che riguarda i prodotti laminati piatti placcati o rivestiti. Ai fini delle sottovoci della voce 7210, i prodotti soggetti a più di un tipo di rivestimento o placcatura vanno classificati secondo l'ultimo processo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7210, note esplicative della sottovoce). I fogli vanno quindi classificati nel codice NC 7210 70 80 come prodotti laminati piatti in altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche.

23CE2134

REGOLAMENTO (UE) 2023/1428 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ([1]), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ([2]) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2) Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3) I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono sostanze autorizzate in una varietà di alimenti in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4) Il 26 settembre 2017 l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come additivi alimentari ([4]), nel quale ha concluso che non è necessario stabilire un valore numerico per l'assunzione giornaliera ammissibile e che l'additivo alimentare non pone problemi di sicurezza se utilizzato negli alimenti per la popolazione generale. Secondo il parere dell'Autorità, gli usi negli alimenti per lattanti di età inferiore a 16 settimane richiederebbero una valutazione del rischio specifica. L'Autorità ha raccomandato di apportare alcune modifiche alle specifiche dell'additivo alimentare E 471 di cui al regolamento (UE) n. 231/2012.

(5) In seguito alla pubblicazione di tale parere scientifico, nell'ambito della nuova valutazione della sicurezza degli additivi alimentari autorizzati nella categoria di alimenti 13.1 (Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione ha chiesto all'Autorità di colmare le carenze di dati evidenziate nelle raccomandazioni di detto parere scientifico.

(6) Il 29 novembre 2018 l'Autorità ha lanciato un invito pubblico a presentare dati tecnici e tossicologici sull'additivo alimentare E 471. Ciò ha consentito alle parti interessate di fornire le informazioni richieste affinché l'Autorità potesse completare la valutazione del rischio dell'E 471 come additivo alimentare negli alimenti per tutti i gruppi della popolazione e valutare la sicurezza del suo uso negli alimenti per lattanti di età inferiore a 16 settimane.

([1]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
([2]) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
([3]) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
([4]) *EFSA Journal* 2017;15(11):5045.

(7) Nel 2020 è stata effettuata una notifica RASFF riguardante il rilevamento di livelli elevati di glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo), genotossici e cancerogeni, nell'additivo alimentare E 471 utilizzato nella produzione di una pasta da spalmare. Alla luce di tale notifica e in attesa delle raccomandazioni dell'Autorità sulla fissazione dei limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi nell'additivo alimentare, sono state intraprese azioni di follow-up sulla base dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). Nei campioni commerciali dell'additivo alimentare analizzati dall'industria durante lo stesso periodo in risposta all'invito a presentare dati sono stati rilevati un ampio intervallo di concentrazione e livelli elevati di glicidil esteri (espressi come glicidolo).

(8) Dato che l'additivo alimentare E 471 è autorizzato «quantum satis» nelle categorie di alimenti per le quali è prevista o è già in vigore la fissazione di livelli massimi per la presenza di glicidil esteri degli acidi grassi, è opportuno stabilire livelli massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) nell'additivo alimentare E 471 al fine di evitare l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri.

(9) Nel parere scientifico adottato il 30 settembre 2021 ([6]) l'Autorità ha concluso che non sussistono motivi di preoccupazione per la sicurezza quando l'additivo alimentare E 471 è utilizzato nelle categorie di alimenti 13.1.1 (Alimenti per lattanti) e 13.1.5.1 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e conformemente all'allegato III del medesimo regolamento. L'Autorità ha raccomandato di adeguare le attuali specifiche dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), in particolare riducendo i limiti massimi per gli elementi tossici e inserendo limiti massimi per le impurità e i componenti che pongono problemi di sicurezza.

(10) Alla luce della raccomandazione dell'Autorità e dei tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti di cui al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ([7]), è pertanto opportuno modificare le specifiche dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471). La definizione dell'additivo alimentare dovrebbe essere modificata al fine di limitare l'uso di glicerolo per la produzione dell'additivo alimentare al glicerolo conforme alle specifiche dell'additivo alimentare E 422. È opportuno stabilire un tenore massimo di acido erucico nell'attuale voce «Tenore» per i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471). È opportuno ridurre gli attuali limiti massimi per l'arsenico, il piombo, il mercurio e il cadmio e stabilire limiti massimi per la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) e per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) conformemente al parere dell'Autorità. Al fine di escludere un'elevata esposizione a tali impurità e componenti che destano preoccupazione derivante dal consumo di alimenti contenenti l'additivo alimentare E 471 da parte di consumatori vulnerabili, è necessario stabilire limiti massimi più rigorosi per l'acido erucico e la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) applicabili agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia ([8]). Tali limiti massimi tengono conto del livello ragionevolmente ottenibile al momento mediante l'applicazione di buone prassi di fabbricazione.

(11) Poiché sono in corso di applicazione nuove tecniche di fabbricazione che consentono la produzione di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) con livelli inferiori di glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo), è opportuno prevedere un periodo transitorio per dar modo ai fabbricanti di questo additivo alimentare di raggiungere un livello massimo di 5 mg/kg per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) nell'additivo alimentare E 471. Tuttavia, considerato il potenziale genotossico e cancerogeno dei glicidil esteri degli acidi grassi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe applicarsi un livello massimo intermedio di 10 mg/kg per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo), tranne che per gli usi negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

([5]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

([6]) *EFSA Journal* 2021;19(11):6885.

([7]) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103),

([8]) Come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(12) Dato che l'Autorità non ha individuato motivi di preoccupazione immediata per la salute legati alla presenza di elementi tossici, acido erucico, la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi, è opportuno consentire, per un periodo transitorio, l'uso dell'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) legalmente immesso sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e l'immissione sul mercato degli alimenti contenenti tale additivo alimentare per il periodo transitorio nonché la permanenza di tali alimenti sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tuttavia, data la vulnerabilità dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, l'aggiunta dell'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) non conforme al livello massimo per i glicidil esteri degli acidi grassi stabilito nel presente regolamento per l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia non dovrebbe essere autorizzata in tali alimenti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e la commercializzazione di tali alimenti dovrebbe essere consentita solo se sono stati legalmente immessi sul mercato già prima di tale data.

(13) Per gli stessi motivi e tenuto conto del suo tenore ridotto di glicidil esteri degli acidi grassi, l'uso dell'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) conforme al livello massimo intermedio ridotto di glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) dovrebbe essere consentito fino ad esaurimento delle scorte e gli alimenti contenenti tale additivo alimentare dovrebbero poter essere immessi sul mercato e rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l'arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o l'acido erucico applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e al regolamento (UE) 2023/915 fino al 30 gennaio 2024.

L'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti, tranne che agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e al regolamento (UE) 2023/915 fino al 30 gennaio 2024.

Gli alimenti contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l'arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o l'acido erucico applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 30 gennaio 2024 e possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 30 gennaio 2024 e possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

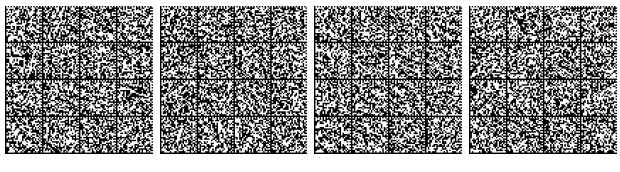

Gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 30 luglio 2023 e contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

L'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 30 luglio 2023 e fino al 30 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 gennaio 2024, può essere aggiunto agli alimenti, tranne che agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino ad esaurimento delle scorte.

Gli alimenti, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, contenenti l'additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 30 luglio 2023 e fino al 30 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 gennaio 2024, possono continuare ad essere immessi sul mercato e ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce relativa all'additivo alimentare E 471 MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI è sostituita dalla seguente:

«**E 471 MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI**

Sinonimi	
Definizione	I mono- e digliceridi degli acidi grassi sono costituiti da miscele di mono-, di- e triesteri del glicerolo con acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari. Possono contenere piccole quantità di acidi grassi e di glicerolo liberi. Il glicerolo utilizzato per la fabbricazione dei mono- e digliceridi degli acidi grassi è conforme alle specifiche dell'E 422. L'E 471 è prodotto a partire da grassi e oli conformi alle prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza alimentare per i grassi e gli oli alimentari.
EINECS	
Denominazione chimica	
Formula chimica	
Peso molecolare	
Tenore	Tenore di mono- e diesteri: non meno del 70 % Tenore di acido erucico, compreso l'acido erucico legato nel mono/digliceride: non più dello 0,2 % (solo come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) non più dello 0,5 % (per tutti gli usi tranne che negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia)
Descrizione	Il prodotto si presenta in forma di liquido oleoso di colore da giallo chiaro a marrone chiaro oppure in forma di solido di consistenza cerosa di colore bianco o biancastro. I solidi possono presentarsi in forma di scaglie, polvere o granuli.
Identificazione	
Spettro di assorbimento dell'infrarosso	Caratteristico degli esteri parziali degli acidi grassi di un poliolo
Test del glicerolo	Positivo
Test degli acidi grassi	Positivo
Solubilità	Insolubile in acqua, solubile in etanolo e toluene a 50 °C
Purezza	
Acqua	Non più del 2 % (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 6
Glicerolo libero	Non più del 7 %
Poligliceroli	Non più del 4 % di diglicerolo e non più dell'1 % degli altri poligliceroli, espressi in base al tenore di glicerolo totale
Arsenico	Non più di 0,1 mg/kg
Piombo	Non più di 0,1 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,1 mg/kg

Cadmio	Non più di 0,1 mg/kg
Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD	Non più di 0,75 mg/kg (solo come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) Non più di 2,5 mg/kg (per tutti gli usi tranne che negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia)
Glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo	Dal 30 luglio 2023 fino al 30 gennaio 2024, non più di 5 mg/kg come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e non più di 10 mg/kg per tutti gli altri usi. Dal 30 gennaio 2024, non più di 5 mg/kg per tutti gli usi.
Glicerolo totale	Dal 16 % al 33 %
Ceneri solfatate	Non più dello 0,5 % determinato a 800 ± 25 °C
Sapone	—

I criteri di purezza si applicano all'additivo esente da sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze (espresse in oleato di sodio) possono tuttavia essere presenti fino a un tenore massimo del 6 %.».

23CE2135

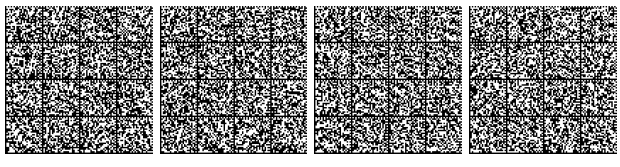

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1429 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

che approva l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ([2]) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico.

(2) L'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), che corrisponde al tipo di prodotto 18 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 1º settembre 2010 l'autorità di valutazione competente della Spagna, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1º settembre 2013, dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).

(4) Dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1º settembre 2013 sono valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.

(5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ([4]), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

([3]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

([4]) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico; Tipo di prodotto 18; ECHA/BPC/366/2022, adottato il 22 novembre 2022.

(6) L'Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico possono essere considerati conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(7) Tenuto conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve determinate condizioni.

(8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto mediante biossido di carbonio supercritico	Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante biossido di carbonio supercritico Numero CE: 289-699-3 Numero CAS: 89997-63-7	100 % p/p	1º febbraio 2025	31 gennaio 2035	18	L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; 2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: i) agli utilizzatori professionali e al pubblico; ii) alle acque di superficie e ai sedimenti nel caso di prodotti applicati mediante polverizzazione all'aperto su larga scala; 3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare se è necessario fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare misure di attenuazione del rischio appropriate per garantire che tali LMR non siano superati.

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

DECISIONE (UE) 2023/1430 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2023

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2022/002 BE/TNT

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([2]), in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ([3]).

(3) Il 18 ottobre 2022 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa TNT Express Worldwide (Euro Hub) SRL (TNT) in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

(4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 956 397 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

(5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

([1]) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
([2]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 1 956 397 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 15 marzo 2023.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
R. METSOLA	J. ROSWALL

23CE2137

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1431 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2023

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ([2]), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ([3]),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ([4]), in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

(2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3) Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

(4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»).

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
([3]) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.
([4]) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 ([5]) del 17 marzo 2023, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco aggiornato dei soggetti sotto esame e l'elenco dei soggetti esentati.

(6) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esenzione.

1. **DOMANDE DI ESENZIONE**

(7) Tra il 15 luglio 2020 e il 1º febbraio 2023 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4 del regolamento di esenzione.

(8) Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle rispettive domande.

(9) Le osservazioni presentate da Decathlon Sp. z o.o. Polonia in merito alla data di decorrenza degli effetti della sospensione dei pagamenti dei dazi per i soggetti sotto esame sono state trattate e respinte nei considerando da 22 a 27 della decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione del 26 agosto 2022 ([6]).

(10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione.

2. **AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE**

(11) L'esame del merito della domanda presentata dal soggetto di cui alla tabella 1 è stato concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C720	Propain Bicycles GmbH	Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania

(12) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dal soggetto indicato nella tabella 1.

(13) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio del soggetto indicato nella tabella 1 non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

(14) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il soggetto indicato nella tabella 1 soddisfa le condizioni stabilite per essere esentato dal pagamento del dazio esteso.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 80 del 20.3.2023, pag. 67), allegato II.

([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69).

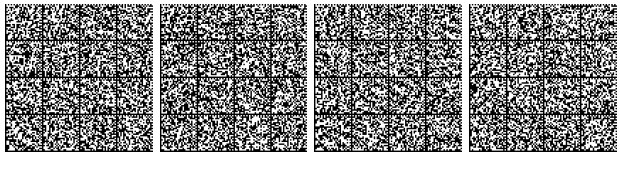

(15) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell'esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico del soggetto che ha richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.

(16) Il soggetto interessato è stato informato delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

(17) Poiché l'esenzione si applica soltanto al soggetto specificamente indicato nella tabella 1, è opportuno che tale soggetto notifichi senza indugio alla Commissione ([7]) ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

(18) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

(19) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso.

(20) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ([8]) ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

(21) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto interessato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C557	Berria Bike S.L.	Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna
C860	Profil Bicycles CZ s.r.o.	Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca
C863	Decathlon Sp. z o.o.	ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia
C896	Cyclision s.r.o.	Štefánikova 68, 921 01 Piešťany, Slovacchia
C991	Bicicletas Mendiz SA.	C/Zuazobidea 22, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba), Spagna
899I	Adrisport sas	Z.A. de Bellevue 7, 56390 Colpo - Francia

([7]) Il soggetto interessato è invitato a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
([8]) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

4. **AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI**

(22) I soggetti esentati di cui alla tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 28 giugno 2022 e il 10 marzo 2023 modifiche dei rispettivi nomi e indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione.

(23) Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

Tabella 3

Codice addizionale TARIC	Dati di riferimento precedenti	Modifica
C009	Derby Cycle Werke GmbH Siemensstraße 1-3 49661 Cloppenburg, Germania	Il nome e l'indirizzo di questo soggetto sono stati così modificati: Kalkhoff Werke GmbH Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Germania
A576	Race Production NV Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio	Il nome di questo soggetto è stato così modificato: Belgian Cycling Factory NV
A726	Unibike OEM Factory S.A. Zona Industrial de Oiã, Lote C-21, 3770 059 Oiã, Portogallo	L'indirizzo di questo soggetto è stato così modificato: Parque Empresarial de Soza B, Lt 3,4,10,11, 3840 342 Soza-Vagos, Portogallo

5. **DOMANDA DI ESENZIONE RITENUTA INAMMISSIBILE**

(24) L'8 luglio 2022 il soggetto di cui alla tabella 4 ha presentato una domanda di esenzione che è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esenzione, in quanto non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Tabella 4

Nome	Indirizzo
Cycle Center 53-11 BV	Van Heemstraweg-Oost 4, 5301 KE Zaltbommel – Paesi Bassi

(25) Il soggetto elencato nella tabella 4 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute ulteriori osservazioni sulle conclusioni della Commissione.

6. **SOGGETTO PER IL QUALE L'AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE È REVOCATA**

(26) L'8 settembre 2022 è stato notificato alla Commissione che il soggetto esentato indicato nella tabella 5 era stato liquidato e aveva cessato le sue attività. In particolare, il 18 luglio 2022 l'autorità giurisdizionale italiana ha constatato il fallimento di Cicli Elios srl.

(27) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'autorizzazione di esenzione concessa a Cicli Elios srl dovrebbe essere revocata a decorrere dal 18 luglio 2022, a norma dell'articolo 10 del regolamento di esenzione.

(28) Il soggetto elencato nella tabella 5 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

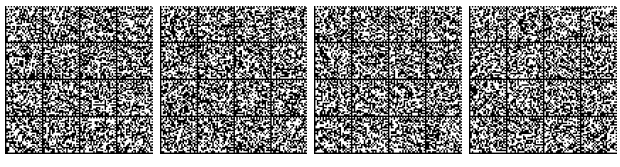

(29) La società Cicli Elios srl ha presentato osservazioni in cui ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la revoca della sua autorizzazione all'esenzione.

(30) La Commissione, dopo aver debitamente valutato la richiesta, ha concluso che non sono state addotte nuove argomentazioni a sostegno di una nuova valutazione delle conclusioni precedentemente comunicate. La revoca dell'autorizzazione di esenzione è stata pertanto confermata e il soggetto interessato ne è stato informato.

Tabella 5

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
8605	Cicli Elios srl	Via G. Ferraris 996/1030, 45021 Badia Polesine (RO) - Italia

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è esentato dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell'esenzione decorrono dalla data di ricezione della domanda di tale soggetto. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

L'esenzione si applica soltanto al soggetto specificamente indicato nella tabella figurante nel presente articolo.

Il soggetto esentato notifica senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell'indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.

Soggetto esentato

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
C720	Propain Bicycles GmbH	Schachenstraße 39, 88267 Vogt - Germania	1.7.2021

Articolo 2

I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti.

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
C557	Berria Bike S.L.	Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna	30.3.2022
C860	Profil Bicycles CZ s.r.o.	Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca	20.2.2022
C863	Decathlon Sp. z o.o.	ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia	21.3.2022
C896	Cyclision s.r.o.	Štefánikova 68, 921 01 Piešťany, Slovacchia	8.8.2022
C991	Bicicletas Mendiz SA.	C/Zuazobidea 22, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba), Spagna	26.10.2022
899I	Adrisport sas	Z.A. de Bellevue 7, 56390 Colpo - Francia	21.4.2023

Articolo 3

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Soggetti esentati/per i quali vige una sospensione i cui dati sono aggiornati

Codice addizionale TARIC	Dati di riferimento precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza degli effetti
C009	Derby Cycle Werke GmbH Siemensstraße 1-3 49661 Cloppenburg, Germania	Kalkhoff Werke GmbH Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Germania	1.7.2022
A576	Race Production NV Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio	Belgian Cycling Factory NV Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio	9.2.2023
A726	Unibike OEM Factory S.A. Zona Industrial de Oiã, Lote C-21, 3770 059 Oiã, Portogallo	Unibike OEM Factory S.A. Parque Empresarial de Soza B, Lt 3,4,10,11, 3840 342 Soza-Vagos, Portogallo	19.4.2023

Articolo 4

La domanda di esenzione presentata dal soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è inammissibile e pertanto è respinta in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/97.

Il rigetto ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

Soggetti per i quali è respinta la domanda di esenzione

Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
Cycle Center 53-11 BV	Van Heemstraweg-Oost 4, 5301 KE Zaltbommel, Paesi Bassi	28.7.2022

Articolo 5

L'autorizzazione di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo.

La revoca ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

Soggetto per il quale l'autorizzazione di esenzione è revocata

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza degli effetti
8605	Cicli Elios srl	Via G. Ferraris 996/1030, 45021 Badia Polesine (RO), Italia	18.7.2022

Articolo 6

Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo

23CE2138

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1432 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

relativa alla proroga della misura adottata dall'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2023) 4493]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 settembre 2022 l'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche («autorità tedesca competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, dal 7 ottobre 2022 al 5 aprile 2023, la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L'autorità tedesca competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità tedesca competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell'acqua per decantazione e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all'interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.

(3) Il Biobor JF contiene il 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e il 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, («preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio»), quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e il 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ([2]), tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4) Il 27 marzo 2023 la Commissione ha ricevuto dall'autorità tedesca competente una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull'argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

(5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità tedesca competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (ossia, Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento riscontrate in seguito al trattamento dei motori di aeromobili con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l'unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili.

(6) Come indicato dall'autorità tedesca competente, la pulizia manuale dei serbatoi è possibile solo qualora sia conforme alle specifiche del fabbricante. Tuttavia la pulizia manuale è spesso effettuata in combinazione con il trattamento biocida, come richiesto dalle procedure concordate per l'aviazione, e necessita lo smaltimento completo del carburante per l'aviazione contaminato nonché lavori impegnativi sul piano fisico e mentale all'interno dello stretto serbatoio di carburante, nel rispetto di numerose precauzioni di sicurezza. La pulizia manuale dei serbatoi di carburante dovrebbe pertanto essere evitata per quanto possibile.

(7) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l'autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata nella prima metà del 2024. L'approvazione dei principi attivi e la possibile autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.

(8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità tedesca competente di prorogare la misura.

(9) Dato che detta misura è scaduta il 5 aprile 2023, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche può prorogare fino al 7 ottobre 2024 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2

L'Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 6 aprile 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

23CE2139

REGOLAMENTO (UE) 2023/1433 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC [1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), con cui imponeva un embargo sulle armi nei confronti della Libia.

(2) Nella UNSCR 2292 (2016), l'UNSC ha autorizzato gli Stati, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a svolgere ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto nei confronti della Libia, e ha stabilito che, in caso di scoperta nel corso di tali ispezioni di prodotti vietati dall'embargo sulle armi nei confronti della Libia, gli Stati membri debbano sequestrare e smaltire tali prodotti.

(3) La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio [2], prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

(4) A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, quali UNSCR 1970 (2011) e 2473 (2019), e in particolare l'UNSCR 2292 (2016), in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI svolge ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, e che EUNAVFOR MED IRINI effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.

(5) Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito e

[1] GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.
[2] Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Esso prevede altresì che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa essere effettuato con l'assistenza di uno Stato membro, che si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.

(6) La decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, ([3]) introduce una disposizione nella decisione (PESC) 2015/1333 secondo cui tale Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, a nome di EUNAVFOR MED IRINI, delle armi e del materiale sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.

(7) Al fine di garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(8) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ([4]), attua la decisione (PESC) 2015/1333. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 22 bis*

1. Uno Stato membro che assiste EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*) del Consiglio deve adottare, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, le misure necessarie per lo smaltimento delle armi o del materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, trasportati in alto mare in violazione del divieto di cui all'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472.

2. Lo smaltimento di cui al paragrafo 1 può avvenire, in particolare, distruggendo tali prodotti, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, impedendo nel contempo il loro successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armi o materiale connesso.

(*) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

([3]) Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (Cfr. la pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

([4]) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

23CE2140

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1434 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2023

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco delle note che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l'etichettatura delle miscele.

(2) Nel suo parere dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali ([2]), il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha raccomandato di aggiungere una nuova nota all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per chiarire che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, secondo il RAC è necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo. È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota X all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché in futuro tale nota sarà probabilmente assegnata ad altre sostanze con le stesse proprietà, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.

(3) I pareri del RAC del 20 settembre 2019 relativo all'acido borico, al triossido di diboro, all'eptaossido di tetraboro disodio, idrato, al tetraborato di disodio, anidro, all'acido ortoborico, sale sodico, al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato ([3]), e dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali hanno illustrato le prove scientifiche del fatto che la tossicità riproduttiva di ciascuno di questi gruppi di sostanze è dovuta a una particella molecolare comune a tutte le sostanze del rispettivo gruppo. Nell'esaminare le proposte di classificazione armonizzata di determinati composti del boro e dell'acido 2-etilesanoico e dei suoi sali, gli esperti degli Stati membri, consultati nell'ambito del gruppo di esperti CARACAL (autorità competenti per la registrazione,

([1]) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
([2]) https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760
([3]) https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP)], hanno chiesto di aggiungere nuove note nell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base delle discussioni in seno al gruppo di esperti CARACAL, tali note sono necessarie per consentire un'identificazione più precisa del pericolo di miscele che contengono più sostanze appartenenti alla stessa «voce di gruppo». Il principio dell'additività dovrebbe applicarsi alle sostanze il cui pericolo è dovuto alla presenza o alla formazione di una particella molecolare comune. Di conseguenza è necessario tenere conto del contributo di tali sostanze alla caratteristica di pericolo complessiva della miscela in proporzione alla loro concentrazione, confrontando il limite di concentrazione generico o specifico applicabile con la somma delle concentrazioni delle sostanze presenti. È pertanto opportuno aggiungere due nuove note, la nota 11 e la nota 12, all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché la nota 11 dovrebbe essere assegnata all'acido borico e ai suoi sali, nonché ad altri composti borici che rilasciano acido borico/borato, data la specificità delle voci in questione, è opportuno che tale nota sia formulata in modo da risultare specifica per tali voci. Poiché in futuro la nota 12 sarà probabilmente assegnata a sostanze diverse dall'acido 2-etilesanoico e dai suoi sali, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) alla sezione 1.1.3.1, è aggiunta la seguente nota X:

«Nota X:

La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).»;

2) alla sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12 seguenti:

«Nota 11:

La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %.

Nota 12:

La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.».

23CE2141

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell'allegato VI, parte 3, dell'acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell'acido borico; del triossido di diboro; dell'eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell'acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ([1]), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

(2) All'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia («RAC»), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri su dette proposte.

(3) Il parere del RAC del 20 settembre 2019 relativo all'acido borico; al triossido di diboro; all'eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all'acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato ([2]), nonché il parere del RAC dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e suoi sali ([3]) riportavano prove scientifiche indicanti che la tossicità per la riproduzione di ciascuno di tali gruppi di sostanze è dovuta a una entità molecolare comune a tutti i membri del gruppo di sostanze. Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL della Commissione (autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP)] hanno pertanto chiesto l'aggiunta di note alle voci relative ai gruppi di sostanze di cui ai pareri del RAC del 2019 e del 2020, al fine di contemplare la situazione in cui diverse sostanze appartenenti a uno di tali gruppi coesistono in una miscela e di disporre che il limite di concentrazione applicabile per la classificazione della miscela sia confrontato con la somma delle concentrazioni di tali sostanze. Tali note sono state aggiunte, come nota 11 e nota 12, all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 ([4]). È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota 11 nelle voci relative all'acido borico; al triossido di diboro; all'eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all'acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato, nonché un riferimento alla nota 12 nella voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali.

([1]) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
([2]) https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3
([3]) https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760
([4]) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) Nel parere dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e suoi sali, il RAC ha raccomandato di aggiungere una nota a questa voce, al fine di contemplare la possibilità che, sebbene la voce relativa a questo gruppo di sostanze si basi sulle proprietà tossicologiche di una parte comune di tali sostanze, un'altra parte, sostanza specifica, di tali sostanze può giustificare la classificazione in una categoria superiore o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio, ad esempio includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo per talune sostanze della voce. Tale nota è stata aggiunta, come nota X, all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434. È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota X alla voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali.

(5) Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL hanno suggerito che l'attuale nota A dovrebbe applicarsi all'acido 2-etilesanoico e suoi sali. La nota A prescrive che, per le sostanze che rientrano in una voce con una denominazione generale del tipo «composti di...» o «sali di...», il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto. Poiché la voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali reca tale descrizione generale, è opportuno aggiungere alla voce un riferimento alla nota A.

(6) Poiché il regolamento delegato (UE) 2023/1434 è stato adottato il 25 aprile 2023, le note che vi figurano non hanno potuto essere inserite nella tabella 3 dell'allegato VI al momento dell'adozione dei regolamenti delegati (UE) 2021/849 ([5]) e (UE) 2022/692 della Commissione ([6]) che hanno aggiunto le rispettive voci alla tabella 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto necessario aggiornare le voci relative ad acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato, aggiungendo a ciascuna di esse il riferimento alla nota 11. È inoltre necessario aggiornare la voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali aggiungendovi un riferimento alla nota 12 e alla nota X.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8) Non dovrebbe esigersi la conformità immediata alle classificazioni armonizzate riviste, visto che i fornitori necessitano di un certo periodo di tempo per adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni riviste e per vendere le scorte esistenti delle sostanze e delle miscele. Tale periodo di tempo consentirebbe inoltre ai fornitori di adottare le misure necessarie per garantire la conformità ad altre disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate riviste e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza, su base volontaria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2025.

([5]) GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27.
([6]) GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1.

I fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele elencate nell'allegato del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, a decorrere dal 31 luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato VI, parte 3, tabella 3, le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«005-007-00-2	acido borico; [1] acido borico [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD			11»
«005-008-00-8	triossido di diboro	215-125-8	1303-86-2	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD			11»
«005-011-00-4	eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [1] tetraborato di disodio, anidro; [2] acido ortoborico, sale sodico; [3] tetraborato di disodio decaidrato; [4] tetraborato di disodio pentaidrato [5]	235-541-3 [1] 215-540-4 [2] 237-560-2 [3] 215-540-4 [4] 215-540-4 [5]	12267-73-1 [1] 1330-43-4 [2] 13840-56-7 [3] 1303-96-4 [4] 12179-04-3 [5]	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD			11»
«607-230-00-6	acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	-	-	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D			A, X, 12»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1436 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2023

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/75/CE della Commissione ([2]) ha iscritto la sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([3]).

(2) In conformità all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([4]).

(3) L'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2024.

(4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina è stata presentata all'Ungheria, lo Stato membro relatore, e all'Irlanda, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ([5]) entro i termini previsti in tale articolo.

(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) Direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

([3]) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.

(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 1º settembre 2017 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina.

(7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione.

(8) Nel gennaio e nel giugno 2022 l'Autorità ha svolto consultazioni con esperti nell'ambito della tossicologia dei mammiferi, del destino e del comportamento nell'ambiente e dell'ecotossicologia. A seguito di tali consultazioni l'Autorità ha constatato alcuni motivi di preoccupazione, in particolare riguardanti la contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti tossicologicamente rilevanti della dimossistrobina.

(9) Il 12 agosto 2022, alla luce delle preoccupazioni riguardanti la contaminazione delle acque sotterranee riscontrate dall'Autorità, la Commissione ha chiesto all'Autorità di pubblicare una dichiarazione contenente una sintesi delle sue principali conclusioni relative alla valutazione della sostanza attiva dimossistrobina per quanto riguarda il suo destino e il suo comportamento nell'ambiente e la sua ecotossicologia.

(10) L'11 ottobre 2022 l'Autorità ha trasmesso tale dichiarazione alla Commissione ([6]).

(11) Nella sua dichiarazione l'Autorità ha confermato l'esistenza di un aspetto critico che desta preoccupazione per tutti gli usi rappresentativi della sostanza attiva, in particolare ha individuato un elevato potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti tossicologicamente rilevanti della dimossistrobina (505M08 e 505M09) in tutte le condizioni geoclimatiche rappresentate dagli scenari di valutazione delle acque sotterranee.

(12) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo relativo alla dimossistrobina e il progetto del presente regolamento rispettivamente l'8 dicembre 2022 e il 25 gennaio 2023.

(13) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla dichiarazione dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

(14) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati al destino e al comportamento nell'ambiente e all'ecotossicologia della dimossistrobina.

(15) Di conseguenza non è stato dimostrato che la dimossistrobina soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'approvazione di tale sostanza attiva non dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

([6]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Dichiarazione relativa alla valutazione del destino e del comportamento nell'ambiente e dell'ecotossicologia nel contesto della revisione inter pares della sostanza attiva dimossistrobina. *EFSA Journal* 2022; 20(11): e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione ([7]) ha elencato la dimossistrobina come sostanza candidata alla sostituzione. Alla luce del mancato rinnovo dell'approvazione della dimossistrobina, l'inserimento in tale elenco non è più pertinente. Di conseguenza la dimossistrobina dovrebbe essere soppressa dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

(18) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina.

(19) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione ([8]) ha prorogato il periodo di approvazione della dimossistrobina fino al 31 gennaio 2024 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione. Dato che una decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è stata presa prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato, il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi anteriormente a tale data.

(21) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della dimossistrobina a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 128 relativa alla dimossistrobina.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è soppressa la voce relativa alla dimossistrobina.

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 15 del 17.1.2023, pag. 13).

Articolo 4

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 5

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 31 luglio 2024.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE2143

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/1437 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2023

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato IV della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4) Il 26 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'allegato IV della medesima direttiva relativa al mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar («esenzione richiesta»).

(5) Il trasduttore di pressione in causa, incorporato nei reometri capillari, è costituito da componenti elettrici ed è un dispositivo elettrico di misurazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. I reometri capillari descritti nell'esenzione richiesta rientrano nella categoria 9 «Strumenti di monitoraggio e controllo» dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(6) La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica ([2]), ha concluso che la sostituzione del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(7) È soddisfatta una delle condizioni pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, vale a dire l'eliminazione e la sostituzione sono impraticabili sotto il profilo scientifico e tecnico.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

([2]) Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25) : final report

(8) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 9.

(9) Al fine di rispettare le future restrizioni sui prodotti con aggiunta di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), è necessario limitare il periodo di validità dell'esenzione al 31 dicembre 2025. Il periodo è fissato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º febbraio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunta la voce 49 seguente:

«49	Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar.	Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.».

23CE2144

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2023/1438 DELLA COMMISSION

del 10 luglio 2023

recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 2003/90/CE ([3]) e 2003/91/CE ([4]) della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali ("UPOV").

(2) L'UCVV e l'UPOV hanno aggiornato i protocolli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria o cocomero e rapa. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(4) Gli Stati membri dovrebbero applicare le nuove norme a decorrere dal 1º gennaio 2024. Tuttavia, per evitare che gli esami ufficiali subiscano perturbazioni, dovrebbero applicarsi le seguenti disposizioni. Per le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali iniziati anteriormente al 1º gennaio 2024 e non ancora ultimati dovrebbero continuare a essere effettuati in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

([1]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
([2]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
([3]) Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).
([4]) Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/90/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte A, della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2003/91/CE

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Misure transitorie

Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1º gennaio 2024 ma non ancora ultimati si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Parte A

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
Dactylis glomerata L.	Dactilis (pannocchia)	TP 31/1 del 25.3.2021
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015
Festuca filiformis Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011
Festuca ovina L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015
Festuca rubra L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.)	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam.	Loglio italico	TP 4/2 del 19.3.2019
Lolium perenne L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019
Lolium x *hybridum* Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019
Medicago sativa L.	Erba medica	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021
Medicago x *varia* T. Martyn	Erba medica ibrida	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021
Phleum nodosum L.	Codolina comune	TP 34/1 del 22.12.2021
Phleum pratense L.	Fleolo	TP 34/1 del 22.12.2021
Pisum sativum L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017
Trifolium pratense L.	Trifoglio violetto	TP 5/1 del 22.12.2021
Vicia faba L.	Favino	TP 8/1 del 19.3.2019
Vicia sativa L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017
Brassica napus L. (partim)	Colza	TP 36/3 del 21.4.2020
Cannabis sativa L.	Canapa	TP 276/2 Rev. del 30.12.2022
Glycine max (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017
Gossypium spp.	Cotone	TP 88/2 dell'11.12.2020
Helianthus annuus L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002
Linum usitatissimum L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014
Sinapis alba L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017

Avena nuda L.	Avena nuda	TP 20/3 del 6.3.2020
Avena sativa L. (compresa *A. byzantina* K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/3 del 6.3.2020
Hordeum vulgare L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019
Oryza sativa L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015
Secale cereale L.	Segale	TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor*	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor* x *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi risultanti dall'incrocio di *Sorghum bicolor* subsp. *bicolor* e *Sorghum bicolor* subsp. *drummondii*	TP 122/1 del 19.3.2019
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*	TP 121/3 Corr. del 27.4.2022
Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019
Triticum turgidum L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014
Zea mays L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010
Solanum tuberosum L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017

(*) (*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (*)

Nome scientifico	**Nome comune**	**Linea direttrice dell'UPOV**
Beta vulgaris L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994
Agrostis canina L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001
xFestulolium Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*	TG/243/1 del 9.4.2008
Lotus corniculatus L.	Ginestrino	TG/193/1 del 9.4.2008
Lupinus albus L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004
Lupinus luteus L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago italica (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago lupulina L.	Erba medica lupulina	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago scutellata (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG/228/1 del 5.4.2006
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata	TG/228/1 del 5.4.2006
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo	TG/170/3 del 4.4.2001
Phacelia tanacetifolia Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017
Arachis hypogaea L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014
Brassica juncea (L.) Czern	Senape bruna	TG/335/1 del 17.12.2020
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002
Carthamus tinctorius L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990
Papaver somniferum L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014

(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»

Parte B

«*ALLEGATO I*

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
Allium cepa L. (var. cepa)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009
Allium cepa L. (var. aggregatum)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009
Allium fistulosum L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010
Allium porrum L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009
Allium sativum L.	Aglio	TP 162/2 del 30.5.2023
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015
Apium graveolens L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008
Apium graveolens L.	Sedano-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008
Asparagus officinalis L.	Asparago	TP 130/2 del 16.2.2011
Beta vulgaris L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009
Beta vulgaris L.	Bietola da costa	TP 106/2 del 14.4.2021
Brassica oleracea L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011
Brassica oleracea L.	Cavolfiore	TP 45/2 Rev. 2 del 21.3.2018
Brassica oleracea L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 Rev. 2 del 21.4.2020
Brassica oleracea L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 Rev. del 15.3.2017
Brassica oleracea L.	Cavolo rapa	TP 65/2 del 30.5.2023
Brassica oleracea L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 Rev. 2 del 25.3.2021
Brassica rapa L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008
Capsicum annuum L.	Peperoncino o peperone	TP 76/2 Rev. 2 Corr. del 21.4.2020
Cichorium endivia L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014
Cichorium intybus L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005
Cichorium intybus L.	Cicoria da foglia	TP 154/2 Rev. del 31.3.2023
Cichorium intybus L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 Rev. 2 del 31.3.2023
Cucumis melo L.	Melone	TP 104/2 Rev. 2 Corr. del 25.3.2021
Cucumis sativus L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 Rev. 2 del 19.3.2019
Cucurbita maxima Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015

Cucurbita pepo L.	Zucchino	TP 119/1 Rev. del 19.3.2014
Cynara cardunculus L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 Rev. del 6.3.2020
Daucus carota L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 Corr. del 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio	TP 183/2 del 14.4.2021
Lactuca sativa L.	Lattuga	TP 13/6 Rev. 3 del 27.4.2022
Solanum lycopersicum L.	Pomodoro	TP 44/4 Rev. 5 del 14.4.2021
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 Corr. del 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020
Raphanus sativus L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 Rev. Corr. dell'11.3.2015
Rheum rhabarbarum L	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015
Solanum melongena L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008
Spinacia oleracea L.	Spinaci	TP 55/5 Rev. 4 del 27.4.2022
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)	Fava	TP 206/1 del 25.3.2004
Zea mays L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum peruvianum* (L.) Mill.; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum cheesmaniae* (L. Ridley) Fosberg; *Solanum pimpinellifolium* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 Rev. 5 del 14.4.2021
Cucurbita maxima Duchesne x *Cucurbita moschata* Duchesne	Ibridi interspecifici di *Cucurbita maxima* Duchesne x *Cucurbita moschata* Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017

(*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
Brassica rapa L.	Rapa	TG/37/11 del 23.9.2022

(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»

23CE2145

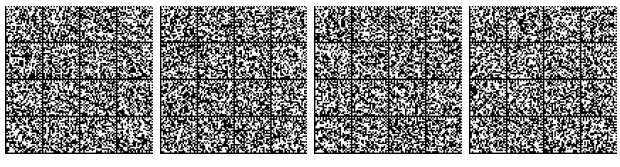

DECISIONE (PESC) 2023/1439 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ([1]) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2) Con la risoluzione 2292 (2016) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha autorizzato gli Stati, che agiscano sia a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a ispezionare in alto mare al largo delle coste libiche le imbarcazioni sulle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia, e ha deciso che gli Stati, informati della scoperta, nel corso di tali ispezioni, di prodotti vietati dall'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, sequestrino e smaltiscano tali prodotti.

(3) La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio ([2]) prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

(4) A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 dispone che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), in particolare dell'UNSCR 2292 (2016), e in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI debba svolgere ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia e che EUNAVFOR MED IRINI effettui gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.

(5) Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 prevede che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI possa deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Prevede inoltre che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa svolgersi con l'assistenza di uno Stato membro, il quale si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.

(6) È pertanto opportuno introdurre pertinenti disposizioni per prevedere che tale Stato membro sia tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, di armi e materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

([1]) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

([2]) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione (PESC) 2015/1333 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 5 bis*

1. Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Libia, in particolare l'UNSCR 1970 (2011)e l'UNSCR 2292 (2016), alle navi battenti bandiera di un paese terzo dirette in Libia o provenienti da tale paese è vietato trasportare armamenti e materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in alto mare al largo delle coste libiche, in violazione dell'embargo sulle armi, istituito dall'UNSCR 1970 (2011).

2. Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*) del Consiglio adotta le misure necessarie per smaltire, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, armamenti o materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione.

3. Lo smaltimento dei prodotti di cui al paragrafo 2 può essere effettuato, in particolare, distruggendoli, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, pur impedendone il successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armamenti o materiale connesso.

_____

(*) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

23CE2146

DECISIONE (PESC) 2023/1440 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ([1]) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza quali azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, segnatamente Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.

(3) Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza, è importante rafforzare le forze di difesa e di sicurezza per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione nel Ghana. In tale contesto, nella piena consapevolezza che la situazione richiede una risposta integrata, la pace e la sicurezza a lungo termine nel Ghana sono una priorità fondamentale per l'Unione.

(4) Il 5 maggio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta del Ghana affinché l'Unione assista le forze armate del paese nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari schierate nella parte settentrionale del paese per combattere i gruppi armati e contrastare e ridurre le opportunità per tali gruppi di commettere attacchi terroristici.

(5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([2]), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

(6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore del Ghana («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

([1]) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

([2]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

2. L'obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione.

3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza:

a) attrezzature di intelligence e di sorveglianza;

b) sistemi di guerra elettronica;

c) attrezzature per il genio militare;

d) attrezzature fluviali;

e) attrezzature per la bonifica di ordigni esplosivi.

4. La misura di assistenza finanzia il trasferimento al Ghana di 105 veicoli militari sequestrati il 18 luglio 2022 dall'operazione EUNAVFOR MED IRINI a bordo della nave mercantile MV Victory RoRo a causa della violazione da parte della nave dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto alla Libia.

5. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 8 250 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

3. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a) il rispetto, da parte delle forze armate del Ghana, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall'amministratore delle misure di assistenza, mediante un'intesa amministrativa con l'*Economat des Armées* in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze armate del Ghana.

2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati (se del caso) fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3. L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

23CE2147

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1622, della Commissione, del 17 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 244 del 21 settembre 2022)

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 1,

anziché:

«1. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all'articolo 325 *triquadragies* del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:

a) gli Stati membri dell'Unione europea;

b) i paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) i seguenti paesi terzi:

i) i paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

ii) l'Australia;

iii) il Canada;

iv) Hong Kong;

v) il Giappone;

vi) il Messico;

vii) la Nuova Zelanda;

viii) Singapore;

ix) la Svizzera;

x) il Regno Unito;

xi) gli Stati Uniti.»,

leggasi:

«1. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all'articolo 325 *triquadragies* del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:

a) gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b) i paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Fær Øer e quelli elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) i seguenti paesi terzi:

i) l'Australia;

ii) il Canada;

iii) Hong Kong;

iv) il Giappone;

v) il Messico;

vi) la Nuova Zelanda;

vii) Singapore;

viii) la Svizzera;

ix) il Regno Unito;

x) gli Stati Uniti.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 89 del 24 novembre 2022)

23CE2148

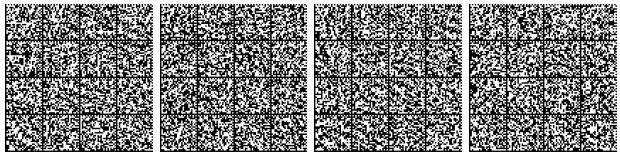

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 359 dell'11 ottobre 2021)

Pagina 94, articolo 1, paragrafo 1, primo trattino,

anziché:	«—	in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;»,
leggasi:	«—	in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm;».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 95 del 6 dicembre 2021)

23CE2149

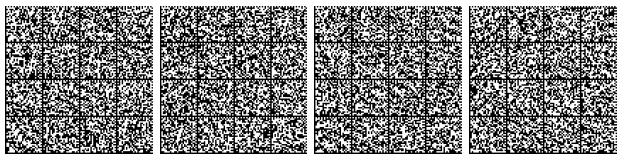

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 4 novembre 2022)

Pagina 12, allegato 1, tabella B, nota a inizio di pagina ([1]),

anziché: «([1]) Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,00-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecanoico ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00- 85,00; linoleico: 2,50-21,00.»,

leggasi: «([1]) Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,00-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecenoico ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-85,00; linoleico: 2,50-21,00.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 1 del 2 gennaio 2023)

23CE2150

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUE-071) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
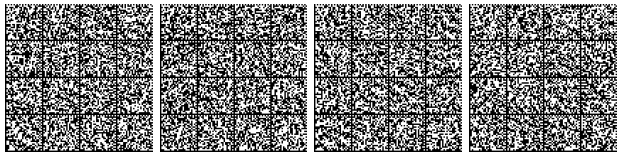
€ 10,00